1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 205

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 29 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4481 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale del 24 aprile 1864, numero 1771;

Veduto l'art. 5 del decreto Reale del 28 aprile 1867, n° 3698;

Volendo provvedere con un regolamento uniforme alla conservazione e custodia delle opere di bonificamento nelle provincie meridionali e toscane;

Inteso il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il nuovo regolamento organico pei custodi delle opere di bonificamento nelle provincie meridionali e toscane, annesso al presente decreto ed autenticato d'ordine Nostro dal ministro per l'agricoltura, industria e commercio, è da Noi approvato.

Art. 2. Le disposizioni contenute nel regolamento per la custodia delle opere di bonificazioni nelle provincie meridionali, approvato con decreto Reale del 24 aprile 1864, ed i provvedimenti del cessato Governo delle provincie toscane del 5 giugno 1829, 27 aprile e 24 maggio 1830, sui custodi del bonificamento di quelle Maremme, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Torino, addì 7 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

Regolamento *sul servizio di custodia delle opere di bonificamento dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

Capitolo I. — *Organico.*

Art. 1. Il personale della forza di custodia per le opere di bonificamento, fissato nella tabella *B* annessa al Reale decreto del 28 aprile 1867, numero 3698, è posto sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È quindi nelle attribuzioni del Ministero:

a) La proposta al Re della nomina, promozione, rimozione del commissario, dell'ispettore e dei delegati di custodia;

b) La sospensione, la traslocazione ed ogni altra disposizione relativa al personale sovraindicato;

c) La nomina, la rimozione, la sospensione, la traslocazione ed ogni altra disposizione relativa al personale dei capi custodi, custodi primari e custodi di classe.

Art. 2. Secondo che richiederà l'importanza del serzizio delle diverse opere, verranno formate delle squadriglie di custodi di classi, comandate da custodi primari e da capi custodi.

Un delegato è destinato alla bonificazione del Volturno ed alle altre opere di cui verrà superiormente incaricato.

Un altro delegato è addetto alle paludi di Napoli, torrenti di Somma ed altre opere.

Farà l'ufficio di delegato per le opere comprese negli altri circoli direttivi, il capo custode o custode primario più anziano.

L'ispettore invigilerà localmente il servizio di custodia, specialmente quello che concerne ai primi due circoli.

Il commissario dirigerà la parte amministrativa del servizio dei custodi, e risiederà in Napoli presso le Direzioni dei primi due circoli.

Art. 3. I custodi che per contratto sono a peso degl'impresari delle piantagioni, strade e qualsivoglia altro mantenimento, faranno parte della squadriglia delle rispettive sezioni, cui appartengono le opere appaltate.

L'ammissione dei detti custodi sarà regolata con le stesse norme prescritte pei custodi dell'amministrazione, eccetto per l'età, potendosi ammettere coloro che hanno oltrepassato i 40 anni, purchè in essi concorrano le altre necessarie condizioni.

Essi saranno tenuti alle stesse regole di disciplina; e nello esercizio delle loro funzioni saranno in tutto assimilati a quelli dell'amministrazione.

Capitolo II. — *Ammessioni.*

Art. 4. I requisiti personali per l'ammessione a custodi di bonifica sono i seguenti:

Salute valida, complessione robusta, età da 18 a 36 anni, saper leggere e scrivere, irreprensibile condotta da essere comprovata dalla fede di perquisizione, debitamente legalizzata, e dagli attestati del sindaco del comune ove si ha domicilio fisso, e vidimati dal prefetto della provincia.

Art. 5. L'acquisto del cavallo è a carico dei nuovi ammessi. Possono però ottenere un sussidio non maggiore di lire 150, a condizione di restituirlo se per qualsiasi causa non prestassero più servizio a cavallo.

Per l'adempimento di tale condizione si richiede una garanzia.

Art. 6. I nuovi ammessi non potranno essere ricevuti che col grado di custodi di terza classe.

Art. 7. I militari congedati di qualsiasi Corpo possono essere ammessi nel personale di custodia e qualora oltre il congedo netto sarà verificata la loro buona condotta, saranno dispensati dal requisito dell'età, potendo essere ammessi fino a quella di 40 anni.

Art. 8. La verificazione dei requisiti e la proposta di ammissione possono farsi dalle rispettive direzioni dei circoli.

Art. 9. Ogni nuovo ammesso deve prestare giuramento presso la rispettiva direzione di circolo, in seguito di che gli sarà rilasciato dalla medesima il decreto di nomina, dopo aver preso nota in apposito registro dei connotati del nuovo ammesso.

Capitolo III. — *Licenziamento.*

Art. 10. Il servizio dei custodi, essendo tutto di bonifica, non ha impegno determinato; essi possono dimettersi volendo.

Art. 11. Qualora qualche custode volontariamente si dimettesse, oppure fosse licenziato dal servizio per cagione di salute o per altro, sarà obbligato di consegnare le armi e la munizione.

Capitolo IV. — *Promozioni.*

Art. 12. La promozione da una classe inferiore alla immediata superiore sarà fatta per anzianità, tenendo conto in parità d'anzianità del merito riconosciuto nel servizio.

La promozione a capo custode, a delegato e ad ispettore, sarà fatta per merito, tenendo conto in parità di circostanze dell'anzianità di servizio.

Art. 13. In ciascuna direzione di circolo dove sono addetti custodi, si terrà un registro di matricola delle squadre, in cui saranno notati per le diverse epoche i servizi di tutti gli individui che ne fanno parte dalla data della loro ammessione sino a quella del licenziamento o collocamento a riposo.

Art. 14. Si stabilirà del pari un registro di disciplina, sul quale sarà tenuta nota della condotta e maniera di servire dei custodi e capi custodi, dei loro titoli di benemerenza, dei servizi distinti e di quelle punizioni che ai medesimi saranno state inflitte.

Per la formazione di tali registri la direzione potrà attingere le notizie necessarie dai rispettivi ingegneri di sezione, ed anche dall'ispettore e dai delegati, dando loro modo e regola di fornirli.

Capitolo V. — *Congedi.*

Art. 15. I permessi sino alla durata di giorni 15 saranno accordati dalle direzioni dei circoli, quelli per una maggiore durata dal Ministero.

Quanto agli stipendi per la durata dei congedi, dovrà starsi ai provvedimenti delle leggi vigenti.

Capitolo VI. — *Multe.*

Art. 16. I custodi avranno diritto al quarto delle multe effettivamente incassate dalla finanza dello Stato a mente dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, num. 2134.

Art. 17. La ripartizione del quarto delle multe sarà proposta per cura delle rispettive direzioni dei circoli, verso la fine di ogni anno a tutti gli individui della squadriglia a cui appartiene l'individuo capiente, ed a parti eguali, senza distinzione di gradi o classi, esclusi l'ispettore ed i delegati.

Gl'individui che si troveranno in congedo od in aspettativa per motivi di famiglia, saranno esclusi da questa ripartizione per tutto il tempo del congedo o dell'aspettativa.

Sarà computata questa esclusione dalla data dei verbali di contravvenzione, e qualunque possa essere il tempo dell'esazione della multa.

Art. 18. Siccome dal 1° gennaio 1867 la riscossione delle tasse, dei proventi, dei cespiti e delle multe è stata devoluta allo Stato, così nei bilanci annuali ciascuna direzione allogherà una somma nella parte passiva, sulla quale dovranno imputarsi:

1° Il quarto delle multe da ripartirsi come sopra ai custodi, calcolandolo presuntivamente per la media dei due anni precedenti;

2° Le spese dei registri e di quant'altro occorrerà nei casi previsti dagli articoli 33, 44 e 52.

Capitolo VII. — *Uniforme.*

Art. 19. Gli agenti di custodia delle opere di bonificamento debbono, nell'esercizio delle loro funzioni, portar le armi loro distribuite e vestire l'uniforme giusta il modello approvato dal Ministero.

Art. 20. L'uniforme è a carico degli agenti della forza di custodia delle opere di bonificamento, e verrà provvisto dall'amministrazione, la quale riterrà sui loro stipendi il relativo importo nei modi qui appresso indicati, e che sarà versato nella cassa centrale della massa di vestiario presso il Ministero.

Art. 21. Per far fronte alle spese è stabilito un fondo di massa obbligatorio per tutti nelle seguenti proporzioni:

Per l'ispettore	L. 240
Pei delegati di custodia	» 180
Pei capi custodi	» 150
Pei custodi primari e di classe	» 120

Art. 22. Questo fondo è formato per mezzo di ritenuta fissa sugli stipendi mensuali di ciascun agente, cioè:

Per l'ispettore	L. 8
Pei delegati	» 6
Pei capi custodi	» 5
Pei custodi primari e di classe	» 4

Art. 23. La ritenuta avrà sempre luogo anche quando è già compiuto il fondo di massa. L'eccedenza che si verifica sarà resa in fine di ogni esercizio a richiesta degl'interessati.

Art. 24. Questo fondo sarà inscritto in un registro presso ciascuna Direzione, contrapponendovi le spese che si andranno erogando per ogni individuo.

Ad ognuno si darà un libretto per segnarvi lo avere ed il dare corrispettivo.

Al fine di ogni anno la Direzione noterà su tali libretti le spese fatte infra l'anno e riscuoterà le debite quietanze.

Nei primi quattro mesi dell'anno veniente, insieme ai documenti, la Direzione spedirà al Ministero un elenco dello speso e dello avere per ciascuno individuo.

Su questi elenchi la contabilità del Ministero noterà in un registro generale le somme annuali ritenute per vestiario, le spese fatte e ciò che avanzerà ogni anno, per restituirlo agl'individui nel caso contemplato all'articolo 23.

Art. 25. Il modello corrisponde allo abbigliamento dei custodi di 3ª e 2ª classe, sia a piedi che a cavallo; ai custodi di 1ª classe sarà aggiunto il distintivo di caporale, ai custodi primari il distintivo di sergente, e ai capi custodi quello di sergente furiere.

I delegati di custodia, poichè hanno il comando delle diverse forze, dovranno avere la medesima divisa, ma con la tunica ed il distintivo di sottoluogotenente.

L'ispettore avrà la tunica stessa col distintivo di luogotenente.

Per l'abbigliamento di estate dei custodi sarà sostituita la tela cruda al pannilano della divisa d'inverno.

Art. 26. Avvenendo promozione, morte, destituzione od ammessione a riposo di agenti di custodia, la ritenuta sarà fatta per metà se la variazione succederà nella prima quindicina del mese, e per intero se nella seconda quindicina.

Art. 27. Per facilitare agli agenti di custodia l'acquisto delle divise, la fornitura degli oggetti di vestiario sarà affidata, per contratto stipulato nel modo più solenne, e previe le formalità volute dal regolamento di contabilità generale dello Stato, a noto intraprenditore, il quale riceverà il pagamento degli oggetti somministrati, a rate trimestrali, equivalenti allo importo delle ritenute che saranno fatte sugli stipendi degli agenti di custodia.

Art. 28. Non è obbligatorio ai custodi di avvalersi dello intraprenditore per l'acquisto dell'uniforme; essi potranno provvedersi diversamente.

In tal caso la ritenuta fatta sui loro stipendi sarà ad essi restituita integralmente alla fine dell'esercizio.

Art. 29. La durata dei generi di vestiario è fissata per quella d'inverno ad anni tre e per quella d'estate ad un anno.

Art. 30. Scorso il periodo di durata per ciascuno dei summentovati generi di vestiario, la direzione ne farà esaminare la condizione e lo stato, a fine di sostituire i nuovi ai generi consumati, ovvero di prolungare la durata per quelli che potranno ancora usarsi.

Art. 31. Ciascuna direzione terrà un registro di vestiario, indicante i generi con le categorie di durata nel libretto dato ai custodi, giusta l'articolo 24, e saranno anche registrati in una speciale categoria i generi di vestiario ad essi forniti nel momento dell'ammessione.

Art. 32. In caso di licenziamento dal servizio l'individuo avrà il diritto alle somme di cui si troverà creditore sull'assegno di vestiario.

In caso di morte gli eredi legittimi del defunto hanno diritto alle somme di cui egli era creditore con l'assegno di vestiario.

Art. 33. Allorchè il congedato o il defunto rimarrà debitore verso l'assegno di vestiario, la perdita sarà imputata come passività sul fondo indicato all'articolo 18.

Capitolo VIII. — *Armamento.*

Art. 34. I custodi o capi custodi dovendo essere forniti di uniforme, giusta il modello da approvarsi, non potranno asportare altre armi fuori che quelle di uniforme.

Art. 35. I custodi che asportassero armi in abito borghese senza averne ottenuto il permesso come per legge, saranno considerati come asportatori di armi vietate, e come tali puniti secondo il disposto dalle leggi in vigore.

Art. 36. L'armamento di prima dotazione sarà somministrato dalla sala d'armi e la munizione da guerra dall'arsenale d'artiglieria.

Ciascun custode, oltre alle armi di modello, avrà una provvisione di trenta cartucce da schioppo e venti da pistola.

Art. 37. L'armamento dovrà sempre esser tenuto in buono stato. Le perdite o i danni arrecati dalla colpa dell'uomo saranno a suo carico, quelli avvenuti in servizio saranno a carico del fondo medesimo stanziato giusta l'art. 18.

Art. 38. Tutte le riparazioni dell'armamento dovrranno esser fatte da un maestro armiere da destinarsi dalla Direzione.

Alla buona tenuta delle armi veglieranno l'ispettore, i delegati o chi ne fa le veci. Essi saranno responsabili di ogni deterioramento arrecato alle armi.

Art. 39. L'armamento e la munizione deve essere come dotazione della squadra, onde ciascuna direzione terrà un libretto dell'armamento firmato dal direttore della sala d'armi.

La stessa regola si serberà per la munizione da guerra.

Art. 40. Sul libretto di vestiario di ciascun custode saranno notate le armi e le munizioni consegnategli nel momento dell'ammessione.

Capitolo IX. — *Servizio e dovere degli agenti di custodia.*

Art. 41. Il servizio dei custodi consiste nella custodia di tutte le opere comprese nel raggio di ciascuna bonificazione, dipendenti immediatamente dalla direzione dei circoli, e superiormente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio: custodia da esercitarsi secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 42. Ad assicurare questo servizio e conseguire lo scopo della istituzione di tale forza, il direttore di ciascuna direzione di circolo assegnerà ad uno o più custodi la custodia delle opere comprese in un dato raggio, che avrà cura di determinare.

Essi saranno responsabili dei danni o guasti che si verificheranno nel raggio assegnato alla loro vigilanza, fino a che non sarà dimostrato di non essere stato in poter loro d'impedirlo.

Art. 43. Il servizio in generale avrà due maniere di esecuzione, per mezzo delle quali si abbiano centri di una vigilanza perenne e modo di diffonderla ovunque ne sia il bisogno.

Quindi vi saranno cust[illegible] custodi di perlustrazione.

Art. 44. Alla permanenza dei custodi fissi di guardia saranno formate apposite casette di ricovero, sul fronte delle quali sarà posto lo stemma Reale.

Esse avranno un fanale di color rosso all'esterno, acceso in tempo di notte.

Pei mesi freddi sarà fornito a questo posto il lume ed il fuoco a carico del fondo giusta l'articolo 18.

Art. 45. Ogni direzione di circolo determinerà il numero dei posti fissi, ed i luoghi nei quali debbono essere situati, sulla proposizione dell'ingegnere addetto a ciascuna delle sezioni dipendenti.

I custodi che gli appaltatori pel mantenimento di strade e canali di bonifica sono obbligati a tenere per contratto, dovranno rimanere sui tratti dati loro in custodia.

Art. 46. I custodi fissi di guardia avranno speciale dovere di prestare la loro vigilanza, sì di giorno che di notte, sulle piantagioni, canali ed altre opere date loro in consegna.

Questo servizio non potrà essere affidato che ai custodi di classe inferiore ed ai più giovani, e sarà regolato in modo che, dopo quattro giorni di guardia, il quinto sia libero da tale servizio fisso, eccetto il caso speciale in cui la custodia fosse delegata ad un solo custode fisso.

APPENDICE

LA NUOVA AMERICA (*)

(*Continuazione* — Vedi n. 200).

V.

Il Monte Libano.

« Vedrete, disse al Dixon, Orazio Greely, direttore del *New York Tribune*, che Oneida Creek è una buona impresa commerciale » Noyes è uomo essenzialmente pratico, come tutti i suoi compatriotti e prima di tutto ha limitato il numero dei membri dei quattro stabilimenti fondati da lui. « Le domande di ammissione sono respinte ogni giorno, dice il Dixon. Tre o quattro furono rimandate indietro mentre io dimoravo a Oneida Creek, perchè il sistema di vita che si tiene colà è semplicemente sperimentale. »

Noyes nella sua dottrina si giova della interpretazione esagerata di una parola di Cristo: « Sono venuto a liberarvi dalla legge. »

Il fatto più singolare è quello che vi siano state donne atte alla esperienza della poligamia e dell'amore libero in un paese ove sono regine. La poligamia è la schiavitù nella sua forma più antica.

Oneida Creek non è una eccezione a Nuova York; vi sono molte altre società che professano l'amore libero con dei principii molto più profani. Una di quelle fu fondata vicino a Nuova York per le predicazioni di un francese Alberto Brisbane discepolo di Fourier. La setta degli Spiritualisti che ha per profeta il calzolaio Andrea Facson Davis, di Poughkeepsie, è stata sempre inclinata ad abolire il matrimonio. A Long Island si è formata una setta che s'intitola la *Società dei tempi moderni* quasi in opposizione agli antichi costumi, che pretende fondarsi su dei principii positivisti. Il Dixon dice che le unioni che hanno per base l'amore libero sono divenute tanto frequenti che in molti casi i tribunali americani sono stati costretti ad assegnare, dicesi, le sostanze dei genitori ai figli non legittimati usciti da quei matrimonii singolari.

I perfezionisti di Oneida Creek fanno buonissimi affari in commercio. Anzi tutto sono celebri distillatori di essenze e fanno delle pregiate conserve di frutta delle quali vendono per 25,000 dollari l'anno (125,000 franchi).

VI.

Singolarità americane.

Gli uomini di razza teutonica sono proclivi a fare il viso dell'arme agli stranieri che incontrano. « È cosa, dice il Dixon, che abbiamo nel sangue. Noi non possiamo vedere una sembianza che non ci sia familiare, un viso nuovo, senza sentirci il prurito di svillaneggiarlo e di assalirlo. In cospetto di uno straniero il gentiluomo indossa la giornea di gelido disdegno; l'ineducato va attorno in traccia di un sasso.

« Questo è un istinto in noi che portiamo per tutta la terra, noi Inglesi lo manifestiamo con l'orgoglio, gli Americani con le vantazioni. Naturalmente non tutti fanno così: gli uomini bennati non si avvolgono in freddo orgoglio, nè dimostrano la potenza loro con vane frasi di vanto. Ma la maggioranza nè intelligente, nè fornita della necessaria esperienza procederà sempre in tal modo, e nella mente dello straniero genera il concetto che la riserva britannica, e il vanto dell'americano sono proprietà della razza anglo-sassone. »

Nissun uomo sulla terra fosse anche un filosofo terrà in non cale il pregio delle belle maniere. Una signora che vi siede accanto ad un pranzo, vestita con gusto, che parli soavemente e all'occasione dolcemente sorrida, con la sua presenza fa bene. Un gentiluomo che a tavola parla sempre di sè, che ha il farnetico della vanità, fa dispetto. I modi gentili sono la moneta spicciola della società, che passa e circola dovunque e in qualunque ora del giorno.

Lo Yankee descritto ne' libri, imitato nelle farse, che tagliuzza un fuscello che mette le gambe fuor di finestra, che mastica il tabacco in corda e vuol sapere chi siete, di dove venite, quanto possedete, se avete moglie e figli, questo ampio concetto della libertà personale non è più comune e vivace com'era una ventina d'anni fa. « Io cercavo, dice il Dixon, quel tipo dovunque e ne ho veduto solamente l'ombra, e di rado. Quell'elemento di stravaganza e di *humour*, mi avrebbe recato infinito sollievo in que' lunghi e noiosi viaggi quando spesso bisogna percorrere mille miglia in silenzio. Nel vagone dal Lago Salato a Kearney, nel battello da Omaha a S. Luigi, nel carro da Indianopoli a Nuova York ho spesso agognato che venisse una di quelle strane creature che costumano, come leggemmo, di piantarvi la mazza nelle costole, di ficcare il naso nella conversazione, di parlarvi di tutto quello che non sanno, ma invano; a me non venne fatto di trovarlo come non si trova il cocchiere ameno e spiritoso a Dublino, il pascià stolido a Damasco, o il Don puntiglioso a Madrid, quegli ospiti della nostra imaginazione, che tante volte troviamo descritti, e nella vita pratica non si trovano mai! Da che viene quella grazia ineffabile, quel portamento cavalleresco, che rende l'uomo amabile e desiderato da tutti i suoi simili? È cosa di razza? gl'Inglesi, secondo il Dixon, lo hanno in un grado solo, ma qualcosa più degli Olandesi. È un dono che non si acquista agevolmente e ad un tratto; bisogna sudare molto e spesso invano. Un vecchio adagio dice che un uomo non è culto e bene educato se l'ava sua non era gentildonna, perchè nella società, come nell'araldica, ci vogliono tre generazioni per fare un gentiluomo. Cotesto è concetto comune in Inghilterra.

Ma nelle razze latine, nella greca e nell'araba siffatto senso squisito di cortesia pare che sia insito, che venga naturalmente. Un contadino italiano, dice il Dixon, spesso ha migliori modi d'un conte inglese, e l'italiano, elegante com'è, non regge al confronto di un greco più flessibile. Un ateniese, uno di Smirne o di Rodi vi tosa con tanta grazia, che quasi quasi bisogna perdonargli. Ma anche il greco deve cedere la palma all'arabo; il quale anche al gesto dà lezione nella più elevata delle arti sociali. Chi è in una città orientale, anche in qualche deserto dell'oriente domanda a se stesso frequentemente: chi insegnò al mulattiere ad inchinarsi e sorridere, chi apprese quella grazia squisita allo Scheikh? Come mai il Beduino ha quel fare principesco? Certamente non per le sostanze, ha una mandra di capre o di pecore, nè per l'intelletto dacchè a fatica sa leggere e scrivere. Può essere un ladro, un assassino, un uomo fuor della legge, ma pure ha il portamento di un principe. Un colono della Siria saluta sul limitare del suo tugurio e vi augura il buon viaggio con tale eleganza che non farebbe meglio un califfo.

Quella cortesia, quei modi spiccano meno in Alessandria che al Cairo, a Smirne che a Damasco. Chi naviga a occidente sempre meno li trova, con una gradazione che si potrebbe misurare sulla carta.

In Europa sono più cortesi a Stambul assai meno a Londra. Nell'America più a San Luigi che al Lago Salato, più a Nuova York che a San Luigi, a Londra che a Nuova York, a Parigi che a Londra, ad Atene che a Roma.

Quei modi gentili, quella cultura dell'animo che si rivela nelle maniere spesso manca agli

(*) *New America* by G. H. Dixon. 2 vol. Leipzig B. Tauchnitz, 1868.

Art. 47. Il servizio di perlustrazione è commesso a stazione di forza o pattuglia, comandata da un custode di classe maggiore o più anziano.

Art. 48. Queste pattuglie avranno il dovere d'invigilare tutti i canali, strade ed altre opere comprese nel raggio assegnato a ciascun individuo.

Art. 49. L'ingegnere di sezione assegnerà lo spazio che dovrà camminare ciascuna pattuglia, in modo che ogni giorno la forza di una squadriglia perlustri tutte le opere comprese nel raggio affidato alla sua custodia.

Art 50. La destinazione individuale dei custodi e capi custodi nei vari servizi suindicati è affidata al direttore del circolo, dal quale direttamente dipende tutta la forza compresa nel circolo stesso.

Art. 51. Le corrispondenze, i rapporti di servizio, la pronta trasmissione dei verbali di contravvenzione, debbono seguire la loro via regolare di dipendenza e di subordinazione.

I verbali di contravvenzione dei custodi, capi custodi, custodi primari e delegati, dopo la presentazione al sindaco e la ratificazione, dovranno essere immediatamente spediti all'ispettore o a chi ne fa le veci; e costui, ritenendone un esemplare, trasmetterà l'altro alla Direzione del circolo.

Art. 52. Ciascun custode deve tenere un registro, nel quale noterà i verbali di contravvenzione che gli accadrà di dover redigere; notando in esso la data del verbale, l'oggetto della contravvenzione, il nome del contravventore, la data della presentazione del verbale nella segreteria comunale, e la multa inflitta o l'assoluzione impartita dal pretore o dal tribunale.

Altrettanto faranno i delegati e l'ispettore per quelle contravvenzioni che loro accadrà di verbalizzare direttamente nei giri correlativi di vigilanza ed ispezione.

Questi registri saranno forniti dalla rispettiva Direzione a spese del ridetto fondo indicato all'articolo 18, e saranno cifrati dal commissario presso la Direzione stessa, o dal segretario o impiegato più elevato in grado che ne adempie l'ufficio.

I medesimi registri saranno presentati al detto commissario o a chi ne adempie l'ufficio, presso ciascuna Direzione, negli ultimi giorni di ogni mese, ed occorrendo, anche in altri giorni, per prendersene nota in unico registro da tenersi in ogni Direzione.

Art. 53. I capi custodi, o chi ne fa le veci, faranno dei giri frequenti e periodici per assicurarsi del servizio affidato a uno o più raggi, o in una o più sezioni di canali ed opere di bonifica alla propria squadra; esamineranno se l'armamento ed il vestiario sieno tenuti in buono stato, se le munizioni sieno pronte per l'uso cui sono destinate, se il servizio fisso e di pattuglia si eserciti lodevolmente; si assicureranno del pari se i verbali di contravvenzione sieno fatti nei casi previsti dai regolamenti di polizia e se sieno stati spediti.

Assisteranno personalmente e sotto la loro diretta responsabilità alla discussione dei giudizi presso le preture di mandamento, ed offriranno i chiarimenti necessari a sostegno e difesa di tale pubblico servizio.

Art. 54. I delegati, o coloro che ne eserciteranno le funzioni, faranno dei giri periodici, per osservare e vigilare in che modo si esegua il servizio di custodia dipendente dal circolo cui essi sono addetti. Prenderanno così esatto conto del lodevole zelo, come dei mancamenti dei custodi e capi custodi, e ne faranno rapporto mensuale allo ispettore dove questi stende la sua giurisdizione, o alla Direzione del circolo.

Esamineranno i registri indicati allo articolo 52, e vi porranno la loro firma e le loro osservazioni.

Proporranno i cangiamenti di personale ed i modi di rimuovere gl'inconvenienti osservati.

E soprattutto assisteranno personalmente sotto la loro responsabilità, per le debite informazioni e per la pronta spedizione dei giudizi di contravvenzione, presso i tribunali di circondario, e ragguaglieranno a tempo debito le rispettive direzioni degli ostacoli e degl'indugi frapposti a tali giudizi.

Art. 55. L'ispettore avrà la sua giurisdizione sul servizio attivo di custodia, specialmente su quello dipendente dalle direzioni del 1° e 2° circolo, ed avrà residenza presso la direzione del 2° circolo in Napoli.

Egli ogni quindici giorni almeno, ricevutane autorizzazione dai rispettivi direttori, farà un giro d'ispezione per tutte le opere risguardanti le dette due direzioni; vigilerà se i custodi, i capi custodi ed i delegati adempiano ai rispettivi incarichi; proporrà, intesi i delegati ed i capi custodi, quello che si crede conveniente a correggere qualche sconcio, a rimuovere abusi a danno del servizio o delle proprietà e persone circostanti, e proporrà ai direttori i mutamenti di personale, le ricompense e le punizioni, a seconda dei casi.

Si assicurerà inoltre della buona conservazione delle opere, della pronta e giusta redazione dei verbali di contravvenzione, dell'assistenza dei capi custodi e dei delegati nei giudizi di queste contravvenzioni.

E nelle cause di maggior momento informerà ed assisterà egli stesso presso i tribunali competenti.

Art. 56. Le funzioni d'ispettore e di delegato di custodia pel 3°, 4°, 5° e 6° circolo possono esercitarsi per delegazione ministeriale dai capi custodi e dai custodi più elevati in grado, i quali corrisponderanno colle rispettive direzioni.

Art. 57. Il commissario preposto alla parte amministrativa del servizio di custodia, finchè non sarà diversamente ordinato, dirigerà gli affari riguardanti tale servizio sotto la immediata dipendenza dei rispettivi direttori.

A tale oggetto il commissario:

a) Raccoglierà la corrispondenza del detto servizio, e conferendone con gl'ingegneri di sezione e coi principali agenti di custodia, proporrà l'occorrente ai rispettivi direttori, ne eseguirà le disposizioni e le spedirà prontamente con lettere ed atti da essi direttori sottoscritti;

b) Formerà gli stati mensuali degli stipendi e delle indennità spettanti agli agenti di custodia, facendovi le debite ritenute;

c) Stabilirà i registri indicati agli art. 13 e 14, e ne risponderà dell'esattezza;

d) Terrà un bilancio, dove sul fondo stanziato all'art. 18 imputerà ad uscita le somme pei quarti di multa, ricompense ed altre spese indicate per tale servizio, compresa quella dei registri, libretti e verbali;

e) Aprirà un altro registro pei verbali di contravvenzione, con le rubriche dell'opera, data del verbale, nome del contravventore e dell'agente redattore, data della sentenza, valore delle multe inflitte ed assoluzioni.

CAPITOLO X. — *Disciplina.*

Art. 58. L'obbedienza dell'inferiore verso il superiore, che è prima regola di disciplina per ogni forza pubblica, è un dovere del custode in servizio.

Quindi i custodi di grado inferiore debbono essere subordinati a quelli di grado superiore.

Art. 59. Ogni disobbedienza dell'inferiore verso il superiore in servizio, ed ogni insubordinazione ed offesa sia di parola o di atti, costituisce mancanza di disciplina.

Art. 60. Sono parimenti considerate come mancanza di disciplina le trasgressioni della consegna, l'allontanamento dai proprii posti, il difetto di vigilanza, i mercimoni e profitti illeciti, gli abusi di potere, la vendita o la dispersione di qualche oggetto di vestiario, armi e munizioni e qualunque inadempimento ai doveri di custode.

Art. 61. Per mancamenti commessi in servizio e riferibili ai regolamenti dell'amministrazione, i custodi saranno soggetti ai castighi di disciplina.

Per ogni altra specie di delitto o reato verranno sottoposti alle leggi comuni ed alle giurisdizioni ordinarie.

Art. 62. I castighi applicabili per le diverse mancanze sono:

La ritenuta della rata di stipendio corrispondente ad uno o più giorni del mese, da non oltrepassare i quindici giorni; questo castigo potrà essere inflitto dal direttore del circolo ai custodi e capi custodi dietro rapporto dell'ingegnere di sezione addetto alla bonifica, o dello ispettore.

Art. 63. Se la mancanza, di cui l'imputato risulterà colpevole, abbia prodotto danno alle opere, il direttore del circolo liquiderà l'importo del danno, inteso l'ingegnere del carico, e riferirà al ministro sulla ritenuta a farsi dallo stipendio del colpevole, per ristoro dei danni liquidati.

Art. 64. Quando la punizione debba oltrepassare la proporzione stabilita dall'art. 62, il direttore del circolo, messa in chiaro la colpa e valutato con giustizia il grado di punizione applicabile al caso, invierà particolareggiata relazione al Ministero per gli ulteriori provvedimenti da adottarsi.

Art. 65. Se mai il cavallo o giumento di un custode o capo custode fosse ucciso in conflitto per servizio, e non altrimenti che in questo caso, il custode o capo custode avrà diritto ad una gratificazione corrispondente al valore dell'animale perduto, sul fondo stabilito all'art. 18, per montarsi di nuovo.

Art. 66. Il presente regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1869.

Torino, 7 luglio 1868.

Visto d'ordine di S M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
BROGLIO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti gli articoli 11, 12, 13 del R. decreto del 31 marzo 1864 sull'affrancazione de'canoni enfiteutici e delle altre prestazioni attive dovute ai corpi morali,

Determina quanto segue:

Dal 1° agosto 1868 e fino a diversa disposizione il saggio secondo il quale le Casse dei depositi e de'prestiti dovranno conteggiare il consolidato 5 0/0 da alienare per le affrancazioni suddette, dalle lire cinquantasei, in cui fu stabilito col precedente decreto ministeriale del 17 maggio ultimo, viene portato a lire sessanta per ogni cinque lire di rendita.

Firenze, addì 20 luglio 1868.

Il Ministro: L. G. CAMBRAY DIGNY.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano. — Concorso per la nomina dell'assistente di chirurgia e clinica chirurgica.

In conformità del regolamento organico della scuola approvato col Regio decreto dell'8 dicembre 1860, n° 4465, e delle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione con dispaccio 25 giugno, n° 3811, e 8 luglio, n° 4107, è aperto in questa Regia Scuola il concorso per la nomina di assistente di chirurgia e clinica chirurgica coll'annuo assegno di L. 1500 (mille e cinquecento).

Gli aspiranti vorranno presentare a questa Direzione, non più tardi del 10 settembre, i seguenti documenti:

1° Domanda d'ammissione al concorso in carta bollata da cent. 50.

2° Attestato di buona condotta civile e politica rilasciato di recente dalla Giunta municipale dell'ultimo domicilio dell'aspirante.

3° Diploma di medico veterinario ottenuto regolarmente in una Regia Scuola veterinaria del Regno;

4° Attestazione medica comprovante la robusta complessione del concorrente, e tutti quegli altri titoli comprovanti la propria capacità nell'arte chirurgica veterinaria da valutarsi soltanto nel giudizio che darà la Commissione esaminatrice compiuti i prescritti esperimenti scientifici, i quali si limiteranno:

a) In una dissertazione scritta sopra un tema scientifico di chirurgia veterinaria tratto a sorte;

b) In una discussione pubblica intorno al tema della dissertazione sostenuta dai concorrenti fra loro e dai componenti la Commissione esaminatrice;

c) In due esercitazioni pratiche di operazioni chirurgiche estratte a sorte fra quelle che la Commissione avrà precedentemente stabilito.

Milano, 10 luglio 1868.

Il Direttore della Scuola
T. TOMBARI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post*:

Non vi è in Europa una nazione che non sia prostrata dal mantenere in armi eserciti numerosi sproporzionati ai mezzi che hanno e in molti casi di gran lunga superiori al bisogno della difesa. Ove gli eserciti non sono superiori alla necessità della sicurezza sono grandi solo perchè qualche Stato vicino ha adunato un esercito così poderoso da costringere l'altro ad averne uno corrispondente. Infine le grandi nazioni europee sono entrate in un sistema che dee inevitabilmente condurle al fallimento ovvero costringerle a far la guerra, e non è bene per nissuna di quelle che questo stato di cose perduri. Non sarebbe forse conforme al senso comune ed al retto sentire che la Commissione a Pietroburgo fosse il mezzo per intendersi amichevolmente per il disarmo parziale? Potrebbe essere presentata alla Commissione la nota della forza attuale di ciascuno Stato, e potrebbe venir proposta una riduzione proporzionata idonea e di buona fede. Si dirà che questo progetto benchè rechi sollievo alle finanze di ciascuno Stato, manterrebbe le stesse forze relative, come prima, egualmente minacciose. Ma vuolsi però rammentare che gli eserciti poderosi pare che istighino e anche rendano necessaria la guerra, e ad ogni modo bisognerebbe pigliare a esame la condizione del povero popolo che nulla guadagna non solo con la guerra, ma anche dagli apprestamenti per farla.

All'Imperator dei Francesi spetta l'onore di aver proposto un Congresso le cui funzioni sarebbero state in qualche modo simili a quelle di cui parliamo. Il rifiuto officiale di questo paese di pigliarvi parte non fu la risposta del popolo inglese, al quale è noto che spiacque oltremodo di non aver adoperato tutti i mezzi possibili perchè quel progetto divenisse un fatto, e benchè allora l'Imperatore rimanesse deluso giova sperare che ora si adoprerà di gran cuore affinchè abbiano effetto i magnanimi e benevoli intendimenti dell'Imperatore di Russia.

FRANCIA. — Si è già avuta notizia che la Conferenza riunita a Vienna per procedere alla prima revisione periodica della Convenzione telegrafica internazionale del 17 maggio 1865 ha terminati i suoi lavori.

Il *Moniteur* parla di questa materia nei termini seguenti:

La Conferenza che si è riunita a Vienna il 13 del mese scorso per procedere alla prima revisione periodica della Convenzione telegrafica internazionale del 17 maggio 1865 ha compiuti i suoi lavori. Ad eccezione degli Stati Pontificii i quali avevano dichiarato di accettare in prevenzione le deliberazioni che si sarebbero prese, tutti gli Stati d'Europa vi si erano fatti rappresentare assieme all'India ed alla Persia. La Conferenza si componeva dei delegati della Germania del Nord, dell'Austria e dell'Ungheria, del Baden, della Baviera, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia, della Gran Bretagna (per le Indie inglesi), della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Persia, del Portogallo, dei Principati Uniti, della Russia, della Serbia, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, del Würtemberg.

Le norme del servizio internazionale hanno ricevuto, dopo lunghe ed utili discussioni, i miglioramenti che una pratica di tre anni aveva suggeriti. Ad onta della moderazione delle tariffe del 1865, le tasse di alcuni Stati d'Europa, vennero ancora abbassate. L'attenzione particolare della Conferenza si è inoltre portata sullo scambio delle Corrispondenze colle Indie; la tariffa di queste corrispondenze è stata considerevolmente diminuita. A datare dal 1° gennaio 1869 la tassa del dispaccio da Londra a Calcutta è ridotta da 120 a 71 franchi e di qui ad allora varie linee speciali saranno stabilite per mettere in comunicazione l'Europa colle Indie in modo rapido e sicuro. Tutti questi miglioramenti sono completati colla istituzione di un ufficio telegrafico internazionale destinato a servire di nesso fra tutte le amministrazioni centralizzando tutte le informazioni statistiche e tutte le altre che possono interessare il servizio comune per coordinarle e dividerle fra tutti gli uffici degli Stati contraenti. L'amministrazione svizzera è incaricata di istituire questo ufficio internazionale che sarà certo una delle più felici novità della Conferenza di Vienna.

— La *Patrie* scrive:

Varii giornali tolgono da corrispondenze della stampa estera certe voci dirette ad attribuire al Governo imperiale la intenzione di modificare il nostro regime elettorale sopprimendo il secondo giro di scrutinio.

L'insistenza con cui questa voce si riproduce ci porta a dichiarare esattamente che essa è priva di qualunque fondamento e che il progetto di cui si tratta non ha mai esistito che nella imaginazione di coloro che se ne sono costituiti propagatori.

PRINCIPATI UNITI. — Il *Romanul* in data di Bucharest 25 luglio deplora la sollevazione di Bulgaria perchè non fa che nuocere alla causa nazionale; ed esorta i Bulgari alla quiete. Dice inoltre che il Governo ha preso tutti i provvedimenti per reprimere il movimento bulgaro nel territorio rumeno. Il ministro Bratiano è partito alla volta di Giurgevo per porre termine alle mene illegali.

— Da Bucharest scrivono sotto la stessa data:

Il Governo sta facendo una rigorosa inchiesta sul passaggio delle bande armate in Bulgaria. Esso è convinto che i fatti dimostreranno come simili tentativi non siano punto per riuscire nella Rumenia, che ha tutto l'interesse di far rispettare la neutralità e prevenire ogni tentativo rivoluzionario.

GIAPPONE. — Secondo gli annunzi che si sono ricevuti il Mikado ha pubblicato un decreto per abolire nei suoi Stati la religione cristiana. In seguito a questo avvenimento i rappresentanti diplomatici europei presso al Governo giapponese gli hanno trasmessa la nota seguente:

Yokohama, 26 maggio 1868.

Il num. 6 della gazzetta pubblicata a Kioto contiene il seguente proclama, che è stato affisso inoltre alle porte stesse di Yokohama:

« L'abbominevole religione cristiana è assolutamente vietata. Qualunque individuo sospetto d'aver contravvenuto al presente editto dovrà essere consegnato nelle mani della sua autorità, e coloro che lo consegneranno avranno una ricompensa. »

Il sottoscritto, ministro ecc., ecc., non potrebbe esimersi dall'esprimere tostamente allo LL. EE. Higashi Kuze e Fidzen Nabesima il profondo senso di rammarico che gli viene cagionato da un simile proclama e lo stupore che ne prova. Questo decreto è ingiurioso per la religione professata da tutte le nazioni colle quali il Giappone ha trattati, e contrario a quelle assicurazioni di simpatia e di considerazione che il Governo di S. M. il mikado ha loro altamente e pubblicamente espresse.

D'altra parte esso fa rivivere antiche disposizioni che in tempi remoti potevano forse essere spiegate da ragioni di politica, ma che l'epoca nostra riprova e che sono in completo disaccordo colle idee di progresso che il Giappone aveva dichiarato di voler adottare, manifestando così il desiderio di mantenersi ad uno stesso livello di pensiero e d'azioni colle nazioni colte.

Il sottoscritto non intende certamente d'intromettersi in verun modo nelle questioni della politica interna del Giappone, ma non può astenersi dal respingere energicamente un'offesa fatta in modo così pubblico alla religione della nazione ch'egli ha l'onore di rappresentare, e di far notare nello stesso tempo alle EE. LL. quali gravi difficoltà questo editto potrebbe suscitare al Giappone quando fosse posto ad esecuzione.

Guidato da questo sentimento, e d'accordo co' suoi colleghi, il sottoscritto dirige adunque la presente nota alle LL. EE., pregandole di volerla porre sotto gli occhi di S. M. imperiale.

(*Segue la firma*)

VARIETÀ

A Berlino venne testè in luce la dodicesima edizione di un'opera di etnografia e di geografia politica, dettata dal generale de Roon, ministro della guerra prussiano. Nella seconda parte del suo lavoro, l'autore si estende sulle origini, la lingua, la religione, lo stato morale, le istituzioni politiche ecc. di vari popoli.

Ecco taluni dei suoi giudizi:

Austria. — Dopo il 1848 questo Stato, oggidì separato politicamente dal rimanente della Germania, fu l'oggetto di numerose esperienze. Patenti imperiali, principii spesso diametralmente contrari, ne fecero ora una monarchia doppia (sistema del dualismo), ora una monarchia unitaria; talvolta uno Stato costituzionale, tal altra un governo assoluto. Un nuovo saggio cominciato nel 1866, deve trasformare l'Austria in paese costituzionale modello. Gli autori di questo sistema se ne ripromettono una rinnovazione amministrativa sopra basi liberali le più larghe, come pure la guarigione dei gravi mali interni che rovinano l'impero, e a cui sono da imputare i tristi avvenimenti di vent'anni addietro.

Questo nuovo tentativo di rigenerazione sarà coronato da buon successo? Il tempo ce lo chiarirà. Esso non incontra d'altronde assolutamente nessuno ostacolo nello stabilimento del dualismo, che separa la monarchia in due parti pienamente indipendenti l'una dall'altra.

La maggiore difficoltà della situazione proviene soprattutto dallo stato triste delle finanze che si trovano in mal punto più che mai, e cui si spera rialzare dando impulso al commercio, sopprimendone le barriere ancora esistenti, stringendo trattati di commercio e riducendo il bilancio della guerra. Ciò che v'è d'inevitabile per l'Austria è il mantenimento obbligato dell'imposte gravi....

Inghilterra. — A fianco dei diritti considerevoli, pressochè repubblicani, accordati all'infimo cittadino, la conservazione rigorosa dei privilegi di casta.

Una vita pubblica potentissima che non lascia nulla sussistere di ciò che sia realmente caduco.

Lotte incessanti di partito, e più avvantaggiose ancora al bene pubblico che all'interesse particolare.

Amministrazione, giustizia, guerra ecc. stabilite sopra la tradizione e la pratica, non sopra la teoria astratta.

Di qui una varietà ed originalità infinita nelle istituzioni, quantunque tutte abbiano qualche cosa di meccanico. Mezzi finanziari inestinguibili, ma debito esorbitante. Armata di terra finora poco numerosa, senza organizzazione sistematica e composta di gente che mancano di pane o sfuggono il lavoro, ma capaci per la forza della disciplina e per la potenza dello spirito

---

uomini di gran genio. Gli uomini di forte carattere non possono avere tutti quei modi che hanno aspetto di forbitezza, leziosaggine, uniformità.

È un fatto che le nazioni perdono la gentilezza dei modi quando acquistano la libertà e la prosperità, ed è un fatto ovvio e costante. La Francia perdè fama nei sorrisi e negli inchini, per cui era tanto celebrata, quando risorse e ruppe i suoi ceppi. Quando cresce la libertà, la scuola delle belle maniere va in decadenza.

In America le attinenze che passano tra un cuoco francese, un intendente inglese o un servo svizzero coi rispettivi padroni sono cosa sconosciuta dovunque. Colà non sono nè padroni nè servitori. Niun bianco servirà l'altro bianco. Domandate ad un abitante di Richmond o di Nuova York ove sono nati i suoi domestici, e vedrete che sono tutti o negri o irlandesi. Una signora non trova una ragazza indigena, suo marito non può avere un *groom* americano. Tentate un barullo di strada con quanti dollari volete e vi risponderà: « valgo quanto voi; il mio voto vale quanto il vostro, posso andare al Congresso e posso essere Presidente quanto voi » e sono fatti. Alla Casa Bianca ora vi è un sarto. Lincoln, il Presidente più popolare dopo Washington, riquadrava il legno e faceva il boscaiolo. Nel Nord è stato sempre così e dopo la guerra la regola è divenuta comune per tutto. Nell'Ohio la nascita non costa nulla. A Cincinnati il Dixon ha udito dire che ad uomo non fanno mestieri gli avi. Ogni uomo deve farsi da se stesso. Nè importa gran fatto sapere che cos'era un uomo una dozzina di anni prima; in quel paese ove la vita precipita rapidissima un anno è un secolo. Morrisey, un giuocatore di Nuova York, prima era pugillatore, poi fu in prigione, teneva il banco di Faraone ora dà il voto in Campidoglio a Washington. Negli Stati Uniti è aperto l'adito a tutti gli uffici per chi ha coraggio, il genio delle imprese e l'ingegno.

Il bianco dunque non dispera, non si perde d'animo e non fa il servo, lo straniero e lo schiavo serviranno altrui non un cittadino americano. Se lo facesse scapiterebbe troppo nella estimazione de' suoi, sarebbe come un Bramino fellone alla sua casta.

Tra que' cittadini della grande Repubblica non si vedono mai quegli atti di deferenza, che in Francia e in Inghilterra si traducono per il desiderio di avere una mancia. Un americano non si abbassa mai. Un cocchiere vi può giuntare ma non piglia un centesimo più di quello che deve avere. Da quest'uso ne nasce che nissuno mai si palesa disposto a prestar servigi; perchè non essendovi l'uso di andare in cerca di mancie, niuno si occupa de' bisogni altrui. Chi è nuovo del paese bisogna che vada a prender l'acqua per la sua stanza, porti le lettere alla posta, metta da sè il baule nel vagone, finalmente faccia tutti quei piccoli servizi che a Londra si fanno per uno scellino, a Parigi per un franco. « Help Yourself! »

La cosa che diverte di più un viaggiatore in quel paese è la libertà con cui tutti si approfittano di quello di cui hanno bisogno. «In un vagone di ferrovia, dice il nostro viaggiatore chiunque vuole si mette a sedere nel posto di un altro, rimuove o leva via il vostro sacco da notte, o prende il vostro libro. Per lunghe ore non gli passa nemmen per ombra di mente l'idea di chiedervene licenza. A San Luigi prestai per poco un libro ad un viaggiatore; eravamo in ferrovia; me lo tenne due giorni e due notti, poscia gli prese vaghezza di domandarmi se lo leggevo. Risposi di sì, ed egli di rimando: « è divertente; passerete bene il vostro tempo. » Viaggiavo sulla ferrovia centrale di Pensilvania; una dama entrò nel mio *coupé* e col pretesto di guardare un fiume si adagiò nel mio posto, pel quale avevo pagato a parte, e ci stette fino alla fine del viaggio. Se a tavola domandate un piatto, il vostro vicino, se gli talenta, ve ne piglia liberamente una porzione sotto gli occhi vostri.

« Quando partii dalla città del Lago Salato, miss Alice, figlia di Brigham Young, mise in una paniera per me dei bellissimi pomi perchè mi rinfrescassi lungo la via. Ad una stazione nelle pianure, vidi che una signora compagna di viaggio nel vagone, aveva aperto il paniere, e mangiava le mie frutta a due palmenti. Quando vide che la guardavo in modo evidentemente sorpreso, mi disse con una semplicità stupenda: « Io provo se i vostri pomi sono migliori dei miei » Nell'Occidente un uomo scarica le vostre pistole, tutti presumono di potere spazzolarsi gli abiti con le vostre spazzole, pettinarsi col vostro pettine, e mettersi indosso il vostro pastrano per riscaldarsi.

« E codeste cose non si reputa che possano offendere. Tutti danno e prendono. Il modo non è gentile; ma quella cordialità va a sangue; e se muoveste un lamento sareste inintelligibile. Quante cose vedete hanno quella impronta che in Europa si chiamerebbe originalità. »

Nissun popolo al mondo però, nemmeno l'Inglese, si vanta tanto frequentemente e con tanta ragione di essere un popolo amante delle leggi e delle leggi difensore continuo. Senza religione di Stato, senza Chiesa ufficiale, gli Americani stanno attaccati alla legge scritta, come una rupe in mezzo alla tempesta, sia quella stabilita dalla Costituzione, quella votata dal Congresso, quella definita dalla Corte Suprema.

Nissuna cosa si può fare in segreto. A nissuno è concesso di vivere in privato. Tutti hanno la casa di vetro. Primo dovere è la censura; in alcune società, come quella de'Comunisti biblici, il biasimo è adoperato come correzione, come elemento potente di direzione e moralizzatore. In Nuova York l'opinione pubblica vede, esamina, scruta, giudica, condanna; tutto si rampogna. Il pergamo è, la stampa suscita dei sospetti, il Governo è condannato. Ciascun uomo pensa da sè, giudica da sè sulle cose più ardue e più sacre, l'amore, il matrimonio, il possesso, la morale, la religione. Nemmeno la legge e la giustizia schivano sempre questo furore di discussione popolare.

Il giudice della Corte Suprema a Washington è trattato con un rispetto sconosciuto in Europa; come un arcivescovo a Madrid, come un cardinale a Roma.

Siffatta deferenza alle leggi crea delle situazioni singolari. Il Dixon, per provarlo, allega varii casi de'quali noi sceglieremo il seguente per chiudere il rapido cenno che tentammo di dare del suo singolarissimo libro.

Black Bear, guerriero Cheyenne, scotennò un bianco e fu arrestato dal popolo a Denver. Doveva esser condotto sul luogo e appiccato, perchè era veramente autore di quel delitto. Ma gli Americani hanno tanto rispetto per le forme della giustizia che non sostennero che fosse giudicato senza tutte le condizioni dell'uomo bianco. Black Bear fu portato a Washington, a due mila miglia dal luogo ove commise il delitto, ebbe i difensori, e mancando il principale testimone, furono ammesse a pro suo le circostanze attenuanti. Assoluto dalla Corte diventò la singolarità del paese, massime per le donne romantiche. Andò al Comitato indiano, gli fu concesso di stringere le mani del presidente, si ebbe le pistole, e tornò al campo Cheyenne capo supremo, in sembianza di uomo decorato dai bianchi per aver portato via dal capo di uno di essi la pelle.

A. A.

nazionale, di bastare alle imprese le più diverse, le più difficili. Il fiore della popolazione sdegna il servizio militare e s'organizza in milizie libere che devono ancora avere il battesimo della prova.

Belgio. — La costituzione militare, debole imitazione finora della francese, va acquistando maggior solidità. Marina insignificante. Un gran numero di fortezze ed una neutralità garantita dai trattati europei, che promettono al Belgio la continuazione della sua indipendenza politica.

Francia. — Malgrado i vantaggi naturali e l'estrema facilità del loro ingegno, i Francesi, per mancanza di buone scuole molto numerose e di una educazione per ogni parte completa, sono pochissimo istruiti. Si trovano frammezzo ad essi dotti di vaglia, ma in piccolo numero. Le classi medie si applicano di preferenza agli studi professionali o ai sedicenti utilitari, e l'educazione più elevata è trascurata, fenomeno in rapporto diretto, con un altro peggiore, la demoralizzazione del popolo.

I Francesi si nomano essi stessi la nazione più civile, anche la *grande* nazione.

Dagli altri sono chiamati il popolo più amabile, ma si addebita loro a buon diritto alcuni difetti nazionali: la vanità, l'egoismo, la storditaggine e la mancanza di compassione. I Francesi non si sono dati alla bigotteria, ma d'altra parte, sotto il pretesto d'annientare la superstizione, hanno conculcata ogni convinzione cristiana.

Stato politico. — Dopo la rivoluzione del 1848, il re inviolabile e la sua *charte-vérité*, avevano ceduto il posto ad un presidente eletto dall'incostante nazione, e ad un regime repubblicano.

Il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 annullò questo regime, e la Costituzione del 14 luglio 1852 elocubrata dal presidente divenuto imperatore attuale dei Francesi, riduce la libertà del popolo sovrano ad una misura molto modesta, in seguito non aumentata che nominalmente. Senza dubbio questa Costituzione dà al popolo, che elegge il Corpo legislativo, qualche ingerenza nella pubblica cosa, ma in realtà e malgrado le ulteriori concessioni apparenti, il potere legislativo e il potere esecutivo sono riuniti intieramente nelle sole mani del capo dello Stato.

L'organizzazione militare, già rispettabilissima, e che aveva date prove luminose, è stata or ora modificata. Si tenta di procurare all'armata, sostegno del trono imperiale, una numerosa riserva e ben esercitata, pel caso di guerra, e per meglio organizzare la guardia nazionale.

Russia. — La civiltà della Russia è in progresso, ma le manca sotto molti rapporti, anche nelle parti europee dell'impero, l'impronta cristiana. Pertanto essa soventi non pare che una leggiera vernice sparsa sulla barbarie cosacca. Le alte classi, quantunque intelligenti ed anche in parte bene istruite, mancano spesso della dignità morale degli altri popoli civili. Dal canto loro le classi popolari non ricevono nè educazione religiosa, nè istruzione sufficiente, quantunque l'insegnamento sembri in progresso. Le provincie più avanzate sono quelle del Baltico. — Tendenza spiccata da qualche tempo a russificare la popolazione non russa e particolarmente la popolazione tedesca.

Prussia. — Una istituzione della più alta importanza per questo Stato è il suo sistema militare di cui non si è voluto fare solamente uno strumento politico. Fondata sul principio dell'obbligo universale al servizio, questo sistema, intanto che arma tutta la nazione e le permette di passare rapidamente al piede di guerra, è ordinato in tal guisa che vi si può vedere un sistema di educazione *morale*. Esteso oggi a tutta la Confederazione del Nord, esso fornisce colle sue istituzioni, ugualmente fatte per la pace e per la guerra, un modello agli altri paesi tedeschi e vi si può vedere sotto molti rapporti il più solido cemento dell'unità sociale e politica della Germania. — La flotta da guerra prussiana che naviga oggi sotto bandiera federale forma pure il nucleo di una potenza marittima tedesca, di cui si può attendere con fiducia il fecondo sviluppo sotto la direzione della Prussia.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Dal bollettino dei prezzi delle grasce vendute al mercato di Firenze del dì 17 luglio corr. togliamo le seguenti cifre:

Grano gentile bianco da panizzare di 1ª qualità l'ettolitro	L. 27 36
Id. id. id. 2ª id.	» 25 65
Id. di Chiana 1ª qualità l'ettolitro . .	» 25 31
Id. 2ª id. . .	» 23 60
Id. di Romagna 1ª id. . .	» 23 94
Id. 2ª id. . .	» 22 57
Germanello di Perugia vecchio 1ª q. l'ett.	» — —
Id. id. 2ª id.	» — —
Grano duro di Perugia 1ª id.	» — —
Id. 2ª id.	» — —
Bologna rosso 1ª qualità il quintale . .	» 33 00
Id. 2ª id.	» 32 00
Ancona	» 31 00
Sicilia	» — —
Ferrara rosso 1ª qualità id.	» 31 00
Id. 2ª id.	» 30 00
Barletta rosso vecchio 1ª qual. l'ettolitro	» — —
Id. 2ª id.	» — —
Puglie duro da paste 1ª qual. id.	» — —
Id. id. 2ª id.	» — —
Tangarok duro per paste 1ª q. il quintale	» 40 50
Id. id. 2ª id.	» 37 00
Riso di Bologna 1ª qualità l'ettolitro	» 50 80
Id. 2ª id.	» 43 20
Pane di 1ª qualità il chilogramma. . . .	» 00 54
Id. 2ª id. id.	» 00 50
Id. 3ª id. id.	» 00 48
Id. 4ª id. id.	» 00 42
Patate di 1ª qualità per 100 chilogr. . .	» 14 73
id. 2ª id. id. . .	» 10 30
Vino vecchio rosso di 2 anni 1ª qual. l'ett.	» 100 91
Id. 2ª id. . .	» 96 53
Id. 3ª id. . .	» 87 75
Vino nuovo rosso 1ª qualità l'ettolitro . .	» 61 43
Id. 2ª id. id. . .	» 54 84
Id. 3ª id. id. . .	» 48 26
Id. 4ª id. id. . .	» 39 49
Vino bianco 1ª qualità l'ettolitro	» 76 78
Id. 2ª id. id.	» 70 20
Olio vecchio fatto a freddo 1ª qualità l'ettolitro	» 186 96
Id. 2ª id. id.	» 175 00
Id. andante id.	» 167 52
Id. difettoso id.	» 155 55
Olio nuovo 1ª qualità id.	» — —
Id. 2ª id. id.	» — —

— Il *Monte Rosa*, giornale di Varallo, annunzia che il signor Carlo Gaudenzio Vietti donava a quel municipio la somma di L. 5,600 di rendita, perchè instituisca un ricovero di mendicità ed un asilo infantile.

L'atto di donazione accettato dal sindaco fu approvato dal Consiglio comunale, che per acclamazione conferì al generoso donatore il titolo di cittadino di Varallo.

— Secondo annunzia l'*Italia militare*, la seconda serie del campo di Foiano avrà principio l'11 d'agosto ed avrà termine il 20 settembre. Vi prenderanno parte le seguenti truppe:

Comandante in capo, maggior gen. Piola-Caselli.

Capo di stato maggiore, luogotenente colonnello Caccialupi.

Fanteria di linea:

Brigata Siena (31° e 32° fanteria), maggior generale Scalia;

Brigata Pistoia (35° e 36°), maggior gen. Bottaro.

Brigata Alpi (51° e 52°), maggior gen. Danzini.

Bersaglieri: 14°, 21° e 39° battaglioni.

Cavalleria: reggimento Genova cavalleria.

Artiglieria: 1ª brigata del 7° reggimento.

Id. 2ª id. del 9° id.

Totale 6 batterie.

Una compagnia del genio.

— Nell'asta di beni ecclesiastici tenuta in Padova nei giorni 23 e 24 luglio corrente furono posti in vendita num. 24 lotti del valore estimativo di lire 63,280 50 e aggiudicati per lire 97,890 50.

— Dal rendiconto che la *Gazzetta di Milano* pubblica dell'adunanza tenuta il 16 luglio corrente dall'Accademia fisio-medico-statistica, togliamo quanto segue:

Il cav. Damiano Muoni prosegue la lettura della sua storia sopra l'antico Stato di Romano di Lombardia. Narra più fatti onde l'ultimo dei Visconti colla riluttanza e diffidenza che l'acciecavano finì ad avversarsi tutti i più abili generali e ministri, fra cui, senza contare il Carmagnola, lo stesso suo genero, Francesco Sforza, e il bergomense Bartolomeo Colleoni. Imprigionato costui nei forni di Monza, potè sottrarsi con uno stratagemma, quando Milano si costituì (1447) in repubblica. Con accurata rassegna ricorda il Muoni tutte le gesta dello Sforza e del Colleoni che in certo qual modo s'intrecciano alla storia dei paesi di cui egli discorre. Aggregate più volte sotto il paterno regime del Colleoni le terre di Romano, Covo e Antignate, poterono, ancorchè piccole, figurare nei celebri trattati di Cavriana, Rivoltella e Lodi. Egli è nel 1454 che Bartolomeo, dopo aver spesso alternati i suoi servigi dal duca di Milano alla Repubblica veneta, acconciossi più fermamente con quest'ultima, e più non lascionne il militare imperio sinchè esalò l'ultimo respiro, il 31 ottobre 1475. Si ricostituì e riprese allora più vita quell'autonomo Staterello di cui facevano parte Martinengo, Ugnano, Cologno, Ghisalba, Calcinate, Mornico, Palosco, Solza, Malpaga e Cavernago, e di cui Romano per ubicazione, importanza e priorità d'acquisto erane il capoluogo. Prosciolto da ogni dipendenza e vassallaggio, Bartolomeo governollo con saggezza e amore. — Facendo il ritratto dell'eroe bergomense, il Muoni non presume scusarlo dello spirito di ventura comune a tutti i condottieri del tempo; ma altamente proclama come sopra ogni altro il Colleoni meritasse encomio per temperanza, lealtà, schiettezza e soprattutto per intenso amore a quanto apparivagli grande e glorioso. Enumerando poscia il moltissimo bene ch'ei fece a Romano e all'intera provincia nativa, e alludendo ai due monumenti erettigli a Venezia e a Bergamo, si esprime in questi termini:

« Sebbene i meriti del Colleoni abbiano trovato in tali opere una sufficiente e perenne attestazione d'onore, pure quando si riflette come in gran parte esse siano state il frutto delle medesime sue munificenze e ordinazioni, non parrebbe sconvenire che anche alla borgata capitale del prode guerriero sorgesse un più spontaneo e popolare contrassegno di gratitudine verso quell'antico e prestantissimo suo benefattore.

« L'associazione del nome di Romano a quello del Colleoni, resa in tal guisa più sensibile, non scemerebbe certo l'importanza storica del ragguardevole municipio. Se nella comunanza dei fedeli non havvi paese che non ambisca procacciarsi in cielo un efficace patrono per le ascetiche sue virtù, perchè non farà a gara ogni luogo di segnalare anche in terra chi lo rappresenti per altre virtù patriottiche, civili e militari? Nè si tema che abbondanza pregiudichi. Non v'ha parola più valida all'ammaestramento dei popoli che la lode, giustamente e indelebilmente scolpita ad incessante ricordo degli uomini egregi, degli altissimi fatti. — Bartolomeo Colleoni fu e rimarrà sempre una gloria delle armi italiane! »

L'assemblea applaude unanime a sì nobili concetti, ed augura che l'onorevole municipio di Romano accolga e realizzi il generoso voto dell'autore.

— Scrivono da Vilna alla *Gazzetta di Mosca* che il processo delle falsificazioni di documenti stati scoperti negli archivi di Kiew, falsificazioni tendenti a incorporare nella nobiltà russa membri della schliachta polacca, segue il suo corso.

Nelle provincie occidentali, dice il citato giornale, la nobiltà si prova ordinariamente con lettere patenti rilasciate dall'antico governo polacco. La contraffazione di somiglianti lettere è facilissima, perchè è quasi impossibile metterne in chiaro l'autenticità. Nelle provincie dell'Ovest incontransi cocchieri, giardinieri, lacchè, i quali sono nobili ereditari; la classe dei domestici novera nel suo grembo molti nobili i quali usando del loro diritto di gentiluomini, destinano i loro figliuoli alle carriere pubbliche e n'ingombrano le amministrazioni.

Fa soventi volte stupire la quantità grande di funzionari originari di quelle provincie. Il fatto si spiega facilmente. Il numero totale dei nobili è nell'Impero russo di 609,072 persone dei due sessi, ma di questo numero 377,627, vale a dire più dei 3/5 son nobili delle provincie dell'Ovest.

Nei 40 governi della Russia d'Europa, i quali hanno una popolazione totale di 49,877,137 abitanti, contansi 135,474 gentiluomini a titolo ereditario; e nei 9 governi occidentali della Russia ve n'ha, sopra una popolazione di 11,032,172 abitanti, 202,813, mentre se la proporzione fosse la stessa che nel resto della Russia, non ve ne sarebbero che 29,960.

Sulla base di un reclutamento di 4 uomini per 1000 si ha 690 uomini meno di quel che si dovrebbe avere a cagione del numero degl'individui iscritti irregolarmente nella nobiltà e così esenti dalla coscrizione.

— Sono state pubblicate le tavole delle entrate e delle spese pubbliche del Regno Unito della Granbretagna e d'Irlanda per l'anno che finì il 30 giugno 1868. Le entrate salirono alla somma di 70,102,296 lire st., 14 sc., 11 d., e le spese (compreso 15,355,679 lire ster., 8 sc, 8 d. per l'esercito, 11,741,872 lire st., 15 sc., 9 d. per la marina, e 3,500,000 lire ster. per la spedizione dell'Abissinia) salirono alla somma di 73,676,401 lire ster., 19 sc., 11 d. L'eccedente delle spese sulle entrate è dunque di 3,574,105 lire st, 5 sc.

PRESIDENZA
del Consiglio scolastico della provincia di Terra d'Otranto.

AVVISO DI CONCORSO.

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 1° giugno 1862, n° 655, col quale è prescritto che i posti gratuiti e semigratuiti nei convitti governativi annessi ai licei ginnasiali delle provincie napolitane, debbono essere conferiti per esami di concorso;

Riconosciuto che nel convitto nazionale Palmieri di questa città sono rimasti vacanti due posti semigratuiti:

Si porta a pubblica notizia che nel giorno di lunedì 17 del prossimo mese di agosto, avanti ad una Commissione composta di tre membri ed un presidente, avrà luogo nel liceo Palmieri di Lecce il concorso per la collazione dei due posti semigratuiti in esso vacanti.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono presentare al sig. rettore del detto convitto, nel termine di un mese dalla data del presente:

1° Dimanda scritta interamente di loro pugno in cui dichiareranno la classe dei corsi secondari alla quale sono già ammessi, o chiedono di essere;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato dal quale risulti che l'età dell'aspirante non sia maggiore di anni dodici;

3° Attestato di avere compiuto gli studi che danno adito almeno alla prima classe ginnasiale;

4° Attestato di vaccinazione o di sofferto vajuolo, ed un altro di essere di costituzione sana e scevro di qualunque malattia attaccaticcia o schifosa.

5° Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità pelle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre e la madre posseggono.

I suddetti documenti saranno scritti su carta da bollo di 50 centesimi, salvo il certificato di sofferto vaiuolo o di vaccinazione.

Le materie degli esami in iscritto saranno:

a) Una composizione italiana ed un quesito di aritmetica per coloro che hanno compiuto solamente il corso elementare;

b) Per tutti gli altri una composizione italiana ed una versione dal latino adattate alla classe da cui provengono i richiedenti.

Gli esami orali verseranno sulle materie richieste per la promozione alla classe cui aspirano rispettivamente i candidati.

Si ha diritto di godere i posti semigratuiti sino al termine del corso secondario classico, alle condizioni poste dall'art. 16 del regolamento 1° giugno 1862, e di quello 10 aprile 1861.

Il sottoscritto poi assistito da una Giunta di propria scelta, esaminerà l'operato della Commissione, e rassegnerà le carte al Ministero della pubblica istruzione, facendo proposta dei vincitori dei posti semigratuiti.

Il Ministero procederà in seguito alla collazione dei detti due posti semigratuiti, proclamando con decreto i vincitori, i nomi dei quali saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Lecce, 11 luglio 1868.

Il Prefetto Presidente.
Bosi.

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE

Esposizione di pastorizia ed agricoltura da tenersi in Catania dal dì 8 al 19 settembre 1868.

AVVISO.

La Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia si fa sollecita ricordare al pubblico come dal giorno 8 al 19 settembre p. v. avrà luogo in Catania la prima esposizione di animali, strumenti agrarii e prodotti agricoli, che terrà il Consorzio agrario interprovinciale, ed alla quale son chiamati a prender parte tutti i produttori delle provincie siciliane.

Detta esposizione comprenderà gli animali delle specie bovina, equina, ovina e suina, gli uccelli di basso volo, le macchine, aratri e strumenti diversi che somministra la meccanica, tutti i prodotti dell'agricoltura in generale, e quelli delle industrie che immediatamente ne dipendono, come i fiori, le frutta, gli ortaggi, i cereali e legumi, i prodotti vinosi, oleiferi ed alcoolici, i latticini, le paste, cera, miele, manna, seta grezza e tutt'altro meglio indicato nel programma pubblicato per le stampe.

Per la premiazione dei suddetti prodotti sono assegnati vistosi premii in danaro, ed in medaglie di argento e di bronzo, oltre a quattro medaglie d'oro e sette di argento, che il ministro di agricoltura e commercio ha posto a disposizione della Società; la quale ha deliberato di commetterne l'aggiudicazione a' giurati da eleggersi dal Congresso.

La Società medesima, dietro proposta del Comitato direttivo d'esposizione, ad obbietto di rendere vie più agevole la mostra degli animali, ha deliberato di accordarsi la franchigia del mantenimento nel tempo della esposizione di essi, vale a dire dal giorno 7 al 12 settembre inclusivamente.

È debito degli espositori ritirare dal Comitato residente nel capoluogo di ogni circondario, o dalla Società di acclimazione in Palermo, palazzo Comitini, via Macqueda, i moduli in istampa delle dichiarazioni dei prodotti che esporranno, le quali da essi sottoscritte, saranno in doppio presentate al Comitato stesso, o alla Società, nel più breve termine possibile.

Chiunque desidera schiarimenti sulla materia, e voglia farsi espositore, potrà dirigersi al Comitato del circondario, ovvero al presidente della Società di acclimazione.

L'invio dei prodotti in Catania sarà fatto direttamente dagli espositori, potendo essi imbarcarli sui piroscafi della Società italiana dei vapori Florio e C., sui quali avranno l'imbarco gratuito.

La Società nell'invitare tutti i produttori dei cennati articoli a concorrere all'esposizione, ha fiducia che questa prima mostra dei prodotti del suolo di Sicilia sarà per riuscir talmente ricca, che incoraggi il Consorzio a promuoverne delle altre.

Palermo, li luglio 1868.

Pel Presidente impedito

Il Vicepresidente Prof. sac. PAOLO CULTRERA. *Il Segretario* GIUSEPPE INZENGA.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28.

Nella causa del Credito Mobiliare, l'avvocato generale della Corte d'appello confermò la sentenza del tribunale di commercio che dichiara gli amministratori responsabili.

Washington, 27.

Il Congresso approvò il *bill* relativo alla protezione degli americani naturalizzati, ma non ha votato l'articolo che autorizza il presidente ad adottare misure di rappresaglia.

Il Congresso adottò il *bill* per l'emissione delle obbligazioni per la durata di 30 e 40 anni, rimborsabili in oro ed esenti da imposta, coll'interesse del 4 e 4 1/2 per cento, destinate a rimborsare il *bonds* 5/20.

Costantinopoli, 27.

Il governatore del Danubio informò il Governo che le bande dei briganti vennero circondate fra Dranova e Palola (?) e costrette ad arrendersi dopo tre scontri, nei quali esse lasciarono molti morti e prigionieri. Circa 40 di essi poterono fuggire verso le montagne di Gabrova. Tutta la provincia del Danubio è perfettamente tranquilla.

Costantinopoli, 28.

Le notizie della Bulgaria sono rassicuranti.

Parigi, 28.

Il Corpo legislativo discusse il progetto del prestito. Il progetto fu adottato con 213 voti contro 16.

Il presidente Schneider lesse il decreto che chiude la sessione.

La Camera si separò gridando *Viva l'Imperatore!*

Washington, 28.

Il Congresso fu aggiornato al 21 settembre.

Lisbona, 28.

È smentito che il Re debba recarsi a Plombières.

Il paese è tranquillo.

Parigi, 28.

La *France* dice che l'Imperatore verrà a Parigi per la festa del 15 agosto e che probabilmente vi passerà una grande rivista.

Madrid, 28.

È smentita la voce che sia stata scoperta una cospirazione a bordo della fregata la *Città di Madrid*.

Parigi, 28.

Borsa di Parigi.

	27	28
Rendita francese 3 %	69 97	69 92
Id. ital. 5 %	53 35	52 95
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	401	397
Id. romane	42 —	42 —
Obbligazioni str. ferr. romane	101	101
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	45 —	43 —
Obbligazioni ferr. merid. . . .	140	141
Cambio sull'Italia	8 1/4	8 1/4

Vienna, 28.

Cambio su Londra	113 85	113 65

Londra, 28

Consolidati inglesi	94 3/4	94 5/8

Belgrado, 28.

Oggi furono giustiziati i 14 condannati.

Il principe Karageorgievich e il suo segretario non furono condannati a morte, ma a 20 anni di galera.

Atene, 27.

Camera dei deputati. — L'opposizione attaccò vivamente il Gabinetto per gli affari di Candia e pel rifiuto di ammettere alla Camera i deputati cretesi. Il Ministero ha risposto. La Camera votò a grande maggioranza un ordine del giorno in cui si dichiara soddisfatta delle spiegazioni dei ministri.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 luglio 1868, ore 8 ant.

Il barometro si è abbassato di 2 a 4 mm. nel nord e nel centro, e si è alzato di 1 mm. in Sicilia.

La pressione è sotto la media di 4 mm. nel nord. Cielo nuvoloso, mare calmo: dominano i venti di sud-est e di sud-ovest.

Sulla Francia il barometro si è abbassato di 3 a 4 mm., e sull'Inghilterra di 6 e più mm.

Qui è abbassato di 2 mm. nella mattina.

Probabile continui l'abbassamento del barometro accompagnato da forti venti di sud-ovest.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 28 luglio 1868.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754,5	mm 752,1	mm 752,6
Termometro centigrado	27,0	35,5	25,0
Umidità relativa . .	70,0	47,0	90,0
Stato del cielo	sereno	ser. pochi nuvoli sparsi	burrasc. pioggia, l. e tuoni
Vento { direzione . . / forza	SE debole	O debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 36,0
Temperatura minima . . . . + 21,5
Minima nella notte del 29 luglio . . . + 18,0

La sera del 28 dalle ore 8 alle 10 burrascoso con lampi luminosissimi e fitti, tuoni e fulmini con pioggia ad intervalli. E alle ore 1 1/2 antim. del 29 fortissima burrasca con lampi, tuoni, fulmini e vento forte di sud-ovest e pioggia per 25 minuti, e ad intervalli ha seguitato fino a giorno. Pioggia caduta 46 mm.

In un supplemento alla Gazzetta d'oggi è inserta la Mercuriale N. 26.

SPETTACOLI D'OGGI.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *La Traviata* — Ballo: *Firenze*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Peracchi rappresenta: *La famiglia di un corsaro*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 29 *luglio* 1868)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1868		» »	» »	57 52½	57 50	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 apr. 1868		» »	» »	78 60	78 10	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0/0	» Id		37 30	37 20	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		80 »	79 7/8	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 luglio 1868	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	» id.	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	1450	1410	» »	» »	» »	» »	1615
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 luglio 1868	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.			» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0/0 . .		480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc.	» 1 luglio 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle suddette . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	id.	420	49 3/8	49 1/4	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	id.	500	166 »	165 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Dette		420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)		420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali . .	» 1 luglio 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	254
Obblig. 3 0/0 delle dette . .	» 1 aprile 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	154
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	id.	505	437 »	436 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie picc. . .	id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie non comp.	id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione . . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi .	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	58
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 1/4
Imprestito nazion. piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	79
Nuovo impr. della città di Firenze in oro		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	176
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	430

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar. .	30			Londra . . .	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 28	27 23
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . .	a vista	109 »	108 3/4
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia . . .	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . .		21 76	21 70
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 40 - 42 1/2 per cont. — 57 65 - 60 - 55 - 50 per fine corr.

Il sindaco: M. NUMES-VAIS.

2522 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì ventuno luglio mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il nobil uomo signor cav. Giovanni del fu signor Vincenzo Massai Regio impiegato in ritiro e possidente domiciliato in Firenze, come presidente e rappresentante il Consorzio dell'Arno a Varlungo a forma della legge de'20 marzo 1865, a causa della espropriazione per la costruzione della cinta daziaria provvisoria della città di Firenze, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze un appezzamento di terra posto fuori la Porta alla Croce della città di Firenze in prossimità del podere già Rafanelli e del Ponte di Terra S. Ferdinando di proprietà dell'Imposizione d'Arno a Varlungo, oggi Consorzio dell'Arno a Varlungo, rappresentato al catasto del comune di Firenze in sezione B, particella 1860, articolo di stima 1556, con rendita imponibile di lire italiane 48 50, a cui confina: 1° strada che conduce al Ponte Sospeso S. Ferdinando; 2° a mezzogiorno, gora che conduce l'acqua agli edifizi della Zecca Vecchia; 3° a ponente, per breve tratto fosso S. Gervasio; 4° a tramontana, terreni già Rafanelli, oggi comunità di Firenze.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di ogni e qualunque indennità, di lire italiane cinquecento che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì primo gennaio mille ottocento sessantasette, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucci
proc. della comunità di Firenze.

2453 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì quindici luglio mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, la nobile signora marchesa Eleonora del fu signor marchese Pier Francesco Rinuccini, vedova del fu S. E. don Neri dei principi Corsini, marchese di Lajatico, possidente domiciliata in Firenze, e per essa il signor Emilio del fu Antonio Mercaj, computista domiciliato in Firenze, come di lei mandatario, in ordine al mandato rilasciato in Firenze nel dì 1° luglio 1868, recapitato Marzoni, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col Reale decreto de'18 agosto 1866 per l'attuazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Firenze, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una bottega con sopra una stanza a mezzanino posta in Firenze in via Vaccherecia, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione P dalla particella 1662, articolo di stima 1178, con rendita imponibile di lire 183 75, a cui confina: 1° via Vaccherecia; 2° Marchant Emma nei Capoquadri; 3° Marchant ridetta (sopra) 4° Marchant ridetta; 5° Fallini e Severini; 6° Lavison Edoardo (sopra).

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di ogni e qualunque indennità, di lire ventitremila dugento, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al 5 per 100 all'anno dal dì 1° maggio 1868, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge del 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucci
proc. della comunità di Firenze.

2506 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì 20 dal mese di giugno 1868, rogato dal notaro Giovanni Brizi, registrato in Arezzo li 9 luglio di detto anno, reg. 9 Pubbl., foglio 85, n. 391, con lire 1 10 dal ricevitore reggente Luigi Comanducci, fu proceduto a ratificare l'espropriazioni avvenute a carico dei signori Emilio del fu Angiolo Farina, possidente domiciliato all'Ossaja in comunità di Cortona, e Margherita del fu Giuseppe Tremi vedova del detto signor Angiolo Farina, come madre e legittima amministratrice di Onofrio dello stesso signor Angiolo Farina minore di età, proprietaria domiciliata anche essa all'Ossaja, debitamente autorizzata con decreto del tribunale civile di Arezzo del dì 19 giugno 1868, esente da registro, fin sotto dì 24 decembre 1863; Elisabetta del fu Agostino Castellani ne' Colonnesi, proprietaria domiciliata a Cortona fin sotto di 25 luglio 1864; Ulisse del fu Ranieri Colonnesi, possidente domiciliato anch'esso a Cortona, fin sotto di 17 decembre 1863, e Ferdinando del fu Santi Minozzi, possidente domiciliato a Camucia, comunità ridetta, fin sotto di 26 luglio 1864 per la costruzione della strada ferrata da Firenze per Arezzo a Foligno, e fu riconosciuto il passaggio nella Società anonima delle strade ferrate romane, sezione nord, degli appresso fondi consistenti:

Quanto ai signori Emilio ed Onofrio Farina in metri quadri 12,252 69 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, rappresentato al vigente estimo della comunità di Cortona in sezione Z, dalle particelle 214, 216 e 219, e in sezione Y dalle particelle 517, 545, 546, 507, 504, 495 e 867.

NB. La particella 867 erroneamente impostata al conto del seminario Vagnatti di Cortona appartenendo in fatto ai signori Farina dovrà esserne eseguita la necessaria correzione catastale in faccia dei medesimi.

Quanto alla signora Elisabetta Castellani in metri quadri 1823, 56 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, rappresentato al vigente estimo della comunità di Cortona in sezione Q² dalle particelle 455, 705 e 491.

Quanto al signor Ulisse Colonnesi in metri quadri 5773, 75 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, rappresentato al vigente estimo della comunità di Cortona in sezione S² dalle particelle 389, 391 e 494.

Quanto al signor Ferdinando Minozzi in metri quadri 1109 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, rappresentato al vigente estimo della comunità di Cortona in sezione Q² dalla particella 499.

Fu inoltre riconosciuto che, compreso ogni e qualunque titolo d'indennità e risarcimenti, è dovuto ai prefati signori Emilio ed Onofrio Farina la somma e quantità di lire 9685 11; Elisabetta Castellani di lire 1692 38; Ulisse Colonnesi di lire 4760 28, e Ferdinando Minozzi di lire 696 51; più su dette somme i frutti e il rimborso delle relative imposizioni dal dì della materiale occupazione, il tutto da pagarsi all'epoche convenute, e sotto le condizioni e patti di che nel succitato istrumento 20 giugno 1868, previe sempre le giustificazioni, formalità e pubblicazioni a forma, e per gli effetti della legge de'25 giugno 1865.

La trascrizione fu eseguita all'uffizio di conservazione delle ipoteche in Arezzo nel dì 17 luglio 1868, volume 10, articolo 106.

Avv. P. Brizi
procuratore della Società.

Estratto. 2508

Mediante pubblico istrumento del dì venti del mese di giugno 1868, rogato Giovanni Brizi, e registrato in Arezzo li 9 luglio di detto anno, registro 9 Pubblici, foglio 86, numero 396, con lire 1 10 dal ricevitore reggente Luigi Comanducci, fu proceduto a ratificare l'espropriazioni per pubblica utilità avvenute a carico dei signori Santi, Giuseppe ed Antonio del fu Lorenzo Mocarini, possidenti domiciliati i primi due a Montevarchi ed il terzo nel popolo di Certaldo comune di Castelfiorentino, tutti tre nella loro qualità respettivamente di padri e legittimi amministratori dei propri figli minori di età, debitamente autorizzati con decreto del tribunale civile di Arezzo del dì 2 maggio 1867, esente da registro, e Alessandro di Santi Mocarini maggiore di età, domiciliato a Montevarchi fin sotto di 14 febbraio 1863; dott. Giuseppe del fu Sebastiano Ghezzi, deputato al Parlamento italiano, possidente domiciliato alla Pieve a Presciano, comunità dei Cinque Comuni di Val d'Ambra fin sotto di 4 settembre 1863; Bartolommeo del fu Giuseppe Burzi possidente domiciliato a Paggiano, comunità del Bucine, fin sotto di 13 luglio 1863; e Annunziata del fu Giovan Battista Scarpini ne'Cincinelli, proprietaria domiciliata in Arezzo fin sotto di 20 marzo 1864, per la costruzione della strada ferrata da Firenze per Arezzo a Foligno, e fu riconosciuto il passaggio nella Società Anonima delle Strade Ferrate Romane, sezione Nord, degli appresso fondi consistenti:

Quanto ai signori Santi, Giuseppe e Antonio Mocarini nella respettiva loro qualità che sopra, e Alessandro Mocarini, in metri quadri 1,715 94 di terreno lavorativo, vitato, pioppato e gelsato, rappresentato al vigente estimo della comunità di Montevarchi in sezione E dalle particelle 57 e 420.

Quanto all'onorevole sig. dott. Giuseppe Ghezzi, in metri quadri 8,493 88 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, olivato e querciato, rappresentato al vigente estimo della comunità dei Cinque Comuni di Val d'Ambra, in sezione D dalle particelle 406, 407 e 408, qual terreno erroneamente impostato al conto di Landi Carlo, Giuseppe e Giovan Battista, appartiene in fatto al sullodato signor dott. Giuseppe Ghezzi in di cui conto dovrà essere eseguita la correzione catastale

Quanto al sig. Bartolommeo Burzi, in metri quadri 414 14 di terreno lavorativo, vitato, pioppato, rappresentato al vigente estimo della comunità del Bucine in sezione A dalla particella 291; e

Quanto alla donna Annunziata Scarpini ne'Cincinelli, in metri quadri 6 81 di terreno adiacente ad una casa padronale, rappresentato al vigente estimo della comunità di Arezzo in sezione B³ dalla particella 564.

Fu inoltre riconosciuto che compreso ogni e qualunque titolo d'indennità e risarcimenti, è dovuto ai prefati signori Santi, Giuseppe e Antonio Mocarini nella riferite loro qualità, e Alessandro Mocarini la somma e quantità di lire 1,595 86, dottor Giuseppe Ghezzi di lire 1,864 59, Bartolommeo Burzi di lire 159 86, e Annunziata Scarpini ne'Cincinelli di lire 150; più su dette somme i frutti e il rimborso delle relative imposizioni dal dì della materiale occupazione avvenuta come sopra, il tutto da pagarsi all'epoche convenute, e sotto le condizioni e patti di che nel succitato istrumento 20 giugno 1868, previe sempre le giustificazioni, formalità e pubblicazioni: [forma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865.

La trascrizione fu eseguita alla Conservazione dell'ipoteche di Arezzo nel di 17 luglio 1867, vol. 10, articolo 105.

Avv. P. Brizi, proc. della Società

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantotto, il giorno 23 del mese di giugno in Copertino.

Ad istanza della signora duchessa di Bagnara D.ª Lucia Saluzzo, autorizzata dal dì lei marito duca di Bagnara D. Fabrizio Ruffo, domiciliati in Napoli.

Io Giacomo Bellomo, usciere addetto alla pretura mandamentale di Copertino, ove domicilio, per esecuzione del Real decreto de' 12 novembre 1838, e della sentenza pronunziata in Camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Lecce del dì 26 marzo del corrente anno 1868, non soggetta a registro, colla quale ai termini dell'art. 146 dell'attual Codice di procedura civile, è stata autorizzata la istante a procedere alla presente citazione per pubblici proclami per interrompere la prescrizione trentennaria della percezione delle decime di proprietà della istante nell'ex-feudo di Cigliano in tenimento di Copertino, al seguito della citazione per editto fatta per lo stesso oggetto ad istanza del fu principe di Lequile D. Carlo Maria Saluzzo, allora proprietario di dette decime del giorno 20 dicembre 1838, registrato in Copertino lo stesso giorno, al n. 677, fogl. 80, reg. 4, vol. 15, cas. 3ª, gº 10, ho citato per pubblici proclami tutti i possessori e reddenti delle decime nell'ex-feudo di Cigliano in tenimento di Copertino: dichiarando loro che la istante avente causa dal di lei genitore marchese D. Gioacchino Saluzzo, e questi dal detto signor principe fu D. Carlo Maria Saluzzo, in virtù della decisione pronunziata dalla suprema Commissione feudale di Napoli il giorno 28 agosto 1810, registrata a Napoli a'10 novembre 1810, lib. 17, fogl. 54, cas. 3ª, col pagamento a credito di D. 2 93, ed a Lecce a' 15 marzo 1830, lib. 1, vol. 164, fogl. 82, cas. 3ª, gº 20, ha il dritto di esiger la decima da tutti i possessori e reddenti nel detto ex-feudo di Cigliano del grano, orzo, avena, fave, lino e vino-mosto, come le ha esatte finora in ogni anno da tutti i possessori e reddenti nel detto ex-feudo. Si procede dalla istante, autorizzata come sopra, alla presente citazione per pubblici proclami a solo ed unico oggetto di rimanere interrotta la prescrizione per l'esazione delle decime suddette sulli generi di sopra precisati, dovute dai possessori e reddenti nel detto ex-feudo di Cigliano contro dei quali, così come sopra citati, rimane interrotta ogni prescrizione.

Nella intelligenza che relativamente alla esazione della decima del vino-mosto essendovi stata contestazione in possessorio tra i fittuari delle dette decime, ed alcuni dei possessori e reddenti delle medesime, è stato giudicato che sia dovuta la vigesima del detto vino-mosto, per cui tal vigesima sul detto genere è stata esatta, e si sta esigendo dai detti reddenti.

Cinque copie della presente citazione per pubblici proclami sono state da me sottoscritto usciere affisse oggi soprascritto giorno, una nella cancelleria del giudicato del mandamento di Copertino, nel di cui territorio, come sopra, è sito il detto ex-feudo di Cigliano, due altre nelle due porte della chiesa parrocchiale dello stesso comune di Copertino, un'altra nella sala del comune di Copertino, ed una nella piazza del comune medesimo di Copertino, la quale affissione sarà certificata vera in piedi dell'atto originale dal pretore del mandamento di Copertino, e dal sindaco dello stesso comune.

Il tutto a norma del detto Real decreto dei 12 novembre 1838 e sopraddetta sentenza del 26 marzo corrente anno 1868. Due altre copie poi della detta citazione da me sottoscritto usciere firmate sono state consegnate al signor Salvatore Nahi, avvocato domiciliato in Lecce, amministratore dei beni, che la detta signora duchessa di Bagnara possiede in questa provincia per essere a di lui cura inserite, ai termini del detto articolo 146 Codice di procedura civile del Regno d'Italia, una nel giornale degli annunzi giudiziari, ed un'altra nel giornale uffiziale del Regno. — Costa l'atto lire ventuna e centesimi sessanta.

2536 G. Bellomo, usciere.

Avviso.

Il cancelliere della pretura del primo mandamento in Firenze rende noto al pubblico che l'illustrissimo signor avv. Marco Capoquadri con dichiarazione emessa nella cancelleria del mandamento antedetto li 23 luglio stante, da registrarsi nel termine di legge, dichiarò nell'interesse dei propri figli minori Alice e Alessandro Capoquadri di accettare col benefizio di legge e d'inventario la eredità relitta dalla fu signora Emma Marchant Bernard nei Capoquadri.

Li 24 luglio 1868.

Il cancelliere
2564 C. Alessandri.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 25 luglio corrente, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento dell'Impresa pane alle truppe delle divisioni militari di Firenze e Livorno, ordinando l'apposizione dei sigilli alle taberne, magazzini, ecc., nominando in sindaco provvisorio il signor Domenico Sabatini, ed in giudice delegato alla procedura il signor Augusto Baldini; ha destinato la mattina del 12 agosto prossimo, a ore 12 mer., per l'adunanza dei creditori in Camera di consiglio per proporre il sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del trib. suddetto.

Li 27 luglio 1868.

2569 F. Nannei, vice canc.

Avviso.

Il sottoscritto ad ogni buon fine ed effetto deduce a pubblica notizia che non riconosce nè riconoscerà in nessuna guisa qualunque debito o somministrazione venisse fatta in denari, generi, o quanto altro al suo figlio Pietro Biagetti di Calcinaia Pisana, ora abitante nella città di Lucca.

Calcinaia Pisana, li 24 luglio 1868.

2570 Fabio Biagetti.

Ministero delle Finanze

LA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avvisa

che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro n. 3619 emesso dalla Tesoreria centrale del Regno nel 14 febbraio a. c. e tratto su quella provinciale di Piacenza per la somma di lire 1,887 e centesimi 13 a favore del magazziniere delle privative a Monticelli.

Chiunque avesse rinvenuto il detto titolo è pregato di rimetterlo tosto al Ministero delle Finanze od all'ufficio del Tesoro più vicino al luogo ove si trova il rinvenitore, acciò possa essere fatto pervenire alla parte interessata.

A Firenze, il 21 luglio 1868.

2499 *Pel Ministro*: P. SCOTTI.

COMUNE DI LUNGRO - PROVINCIA DI CALABRIA CITRA

Avviso d'asta.

Nei giorni 16 e 31 agosto 1868 avranno luogo innanzi la Giunta municipale di detto comune le sessioni, la prima provvisoria e l'altra definitiva, colla formalità dell'asta pubblica, ed a norma del decreto 13 dicembre 1863, la licitazione per la vendita di 6000 faggi circa, nella contrada comunale Montagna, già marchiati dal guardia generale, il cui taglio in continuazione e non a salto fu approvato con decreto 13 luglio 1866.

Gli offerenti dovranno uniformarsi al capitolato approvato dalla regia prefettura a tutti visibile nella sala nel municipio, e al verbale di estimo del guardia generale alle cui basi si apre la subasta, e che stabilisce il valore di ciascuna pianta in lire 15 per ognuna.

Lungro, li 5 luglio 1868. *Il Sindaco*: A. MAIDA. 2572

Banca Nazionale Toscana

SEDE DI FIRENZE

Il Consiglio Superiore ha deliberato ed il R. Governo ha autorizzato la riduzione dello sconto alla Sede di Firenze della Banca suddetta dal 6 al 5 per cento, ed in conseguenza il frutto sui depositi passivi vien ridotto al 4 p. 100, ferme stanti tutte le altre competenze. 2580

PRESTITO A PREMII ED INTERESSI DELLA CITTA' DI FIRENZE

A partire dal 10 corrente s'incominia il concambio di *Titoli provvisorii* intieramente liberati contro le *Obbligazioni definitive*.

Il concambio ha luogo presso le case ove furono liberati i *Titoli provvisorii*, oppure presso i signori fratelli Weill Schott, n. 7, via Rondinelli, Firenze, i quali rilascieranno le *Obbligazioni definitive* per titoli liberati in qualunque luogo. — La seconda estrazione ha luogo

Il primo agosto prossimo. 2295

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

I signori successori B. A. Minola, domiciliati a Novara, hanno domandato la rettifica nel nome di *Garrello* Giovanni fu Giacomo, del certificato d'iscrizione per azioni 2, emesso il 26 scorso febbraio dalla sede di Torino in capo a *Garelli* Giovanni fu Giacomo, ed attualmente inscritto presso la succursale di Novara, allegando che questa ultima intestazione proveniva da un equivoco di nome, e producendo regolari documenti all'appoggio della loro domanda.

Si diffida quindi il pubblico che trascorso un mese dalla data del presente avviso, non avvenendo opposizioni, sarà fatto luogo alla chiesta rettifica.

Firenze, addì 6 luglio 1868. 2296

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 28ª *dell'anno* 1868. 2391

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	524	267	80,570 54	58,412 98
Depositi diversi	47	39	65,250 10	63,599 19
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	»	8,654 57
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	»	4,800 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	145,820 64	135,466 74

2253

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 3 al 9 giugno 1868.

RETE ADRIATICA (chilometri 974)

Viaggiatori n° 24,200	L.	75,817 27	
Trasporti a grande velocità	»	21,158 01	
Trasporti a piccola velocità	»	38,016 28	
Introiti diversi	»	479 65	L. 135,471 21

RETE MEDITERRANEA (chilometri 183)

Viaggiatori n° 36,892	L.	31,457 77	
Trasporti a grande velocità	»	2,056 »	
Trasporti a piccola velocità	»	3,425 15	
Introiti diversi	»	1 40	L. 36,940 32
Totale delle due reti (chilometri 1,157) L.			172,411 53
Prodotto chilometrico L.			149 02

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1867.

Rete Adriatica (chilometri 929)	L.	134,572 34	
Rete Mediterranea (chilometri 121)	»	31,050 29	
Rete Lombarda (chilometri »)	»	» »	
Totale per le due reti (chilometri 1050) L.		165,622 63	
Prodotto chilometrico L.			157 74
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana L.			8 72

Introiti dal 1° gennaio 1868.

Rete Adriatica (chilometri 945 19)	L.	3,366,680 05	
Rete Mediterranea (chilometri 151 33)	»	822,942 96	
Rete Lombarda (chilometri »)	»	»	
Totale sopra chilometri 1,096 52 L.		4,189,623 01	
Prodotto chilometrico L.			3,820 84

Introiti corrispondenti nel 1867.

Rete Adriatica (chilometri 923 67)	L.	2,813,823 83	
Rete Mediterranea (chilometri 93 61)	»	631,240 74	
Rete Lombarda (chilometri »)	»	» »	
Totale sopra chilometri 1017 28 L.		3,445,064 57	
Prodotto chilometrico L.			3,386 55
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio L.			434 29

Avviso di pubblici incanti.

Il sottoscritto procuratore legale del signor Giovanni Petrilli, creditore istante per la vendita dei beni immobili già appartenenti ai signori dottor Giovanni e Giuseppe fratelli Sacchetti di che negli estratti del relativo bando inseriti nelle *Gazzette Ufficiali* de'7 e 12 marzo 1868, registrato nel dì 9 aprile 1868, n. 2794 e 2795, rende noto che nella mancanza di offerenti gl'incanti de'15 aprile, 25 maggio, 22 giugno e 14 luglio 1868 verranno essi rinnuovati nella mattina del dì 12 agosto prossimo, ed aperti previo il quarto sbasso sul prezzo di L. 16,481 23.

2554 Dott. Giacomo Ferrai.

Avviso

All'incanto di alcuni beni immobili dei figli maggiori e minori del fu Lorenzo Pellegrini di Ponte all'Ania, tenuto avanti la pretura di Barga nel dì 15 corrente mese, il signor Francesco Lavelli possidente e negoziante domiciliato a Castelnuovo di Garfagnana, acquistò tre piccoli appezzamenti di terra lavorativa, vitata, pioppata, posti nel comune di Barga per il prezzo complessivo di L. 956 ed il tempo utile per l'offerta del sesto accordato dalla legge, va a scadere il 30 luglio corr.

Dalla cancelleria della pretura di Barga li 17 luglio 1868.

2474 P. Quirini, canc.

Avviso.

Il signor Giacinto del fu Domenico Moretto, e Sante, Giuseppe e Alessandro Moretto, possidenti domiciliati e dimoranti nel popolo di San Martino a Ulmiano, comunità dei Bagni a San Giuliano, e i signori Alessandro Clemente, Giuseppe e Pasquale Moni, possidenti domiciliati e dimoranti nel popolo di Sant'Andrea in Pescajola, comunità suddetta, tutti rappresentati dall'avvocato Giuseppe Beltrami e presso d'esso elettivamente domiciliati al seguito del precetto del mese contro d'essi intimato sulle richieste di Riccardo Brogi, creditore iscritto sopra i beni che appresso, con decreto del presidente del tribunale civile e correzionale di Pisa del 16 luglio 1868, sono stati ammessi a instituire avanti il detto tribunale il giudizio di purgazione di ipoteche dei beni immobili che furono ai suddetti Moretto e Moni venduti col contratto del 18 decembre 1866, rogato da ser Filippo Fojanesi e registrato a Pisa il 26 detto da Alessandro del fu Gaetano Brancaloni, possidente domiciliato nel popolo di San Michele degli Scalzi presso Pisa, e consistenti quelli venduti ai Moretto per il prezzo di italiane lire 2,963 e centesimi 52, al netto di tutte le detrazioni ma al lordo del livello, in una presa di terra lavorativa e pioppata, posta nel popolo d'Albavola, luogo detto Cardeta, comunità dei Bagni San Giuliano, della superficiale estensione di staia 28, pari ad ettari 1, ari 57 e centiari 37, e quelli venduti ai Moni per il prezzo netto da tutte le detrazioni di lire 1,293 e centesimi 60, in una casa a due piani compreso il terreno con una capanna e terra ortale annessa e bottino per pozzo nero, posto il tutto nel popolo di Pontasserchio, comunità suddetta, e distinto all'estimo della comunità dei Bagni San Giuliano in sezione C, particella di numero 20, articolo di stima 24, particella di n° 710'', 1274, 1276, 1275 a comune, 1227 a comune, articolo di stima 464, 1149, 1152, 1151, 1154.

In conseguenza di che i suddetti Moretto e Moni col ministero del sottoscritto hanno proceduto all'offerta ai creditori dell'alienante e suoi autori dei prezzi dei citati loro acquisti, ed alle notificazioni e quant'altro è prescritto dagli articoli 2043 e 2044 del Codice civile.

Fatto li 25 luglio 1868.

2550 G. Beltrami, proc.

Avviso.

Il sottoscritto procuratore del signor Giovanni Antonio Sanna notifica al pubblico e diffida qualunque avente interesse che con scrittura del 10 gennaio 1867, registrata a Livorno nel giorno 17 di questo mese ed anno col diritto fisso di L. n. 1 10, i signori avvocato Francesco Domenico Guerrazzi e Francesco Michele Guerrazzi hanno fatta una dichiarazione dalla quale resulta che tutte le operazioni fatte e da farsi con la Società delle Miniere di Montevecchio sono state fatte e dovevano farsi nel solo ed unico interesse del sig. Giovanni Antonio Sanna, e che conseguentemente tutte le azioni impostate sino a quel giorno nel libro dei trapassi della Società suddetta al nome di Francesco Domenico Guerrazzi e Francesco Michele Guerrazzi, come pure quelle da quest'ultimo date in pegno ai signori Granet e Brown e C. di Genova in numero di seicento (600), sono di esclusiva proprietà del signor Giovanni Antonio Sanna.

Dietro i conti resi dai signori Francesco Domenico Guerrazzi, e Francesco Michele Guerrazzi dipendentemente dalla surriferita scrittura, essi si riconobbero detentori di mille e cinquecento azioni della Società delle Miniere suddette.

Per la restituzione di dette azioni esistenti nelle mani dei signori Guerrazzi o loro fiduciari, a titolo di semplice deposito, fu introdotta regolare istanza davanti il tribunale civile e correzionale di Livorno sino dal 27 aprile ultimo passato.

Il signor Sanna tanto nella qualità di proprietario delle suindicate azioni ed unico concessionario di detta miniera, quanto come ispettore perpetuo di detta Società costituita con istrumento rogato Gorgoglione del 26 giugno 1847, avverte che i signori Guerrazzi non possono disporre in nessuna guisa di quelle azioni nè alienandole, nè impegnandole, e che resterebbe nulla e come non avvenuta qualsiasi loro operazione intorno alle azioni medesime, che debbono restar libere a favore di esso signor Sanna senza nessun peso.

Avverte inoltre che sin dal mese di aprile del 1867 cessò la procura generale che il signor Giovanni Antonio Sanna avea conferita nell'anno precedente all'avv. signor Francesco Domenico Guerrazzi.

Firenze, li 27 luglio 1868.

2544 Dott. Cesare Pecchioli.

Avviso.

Con sentenza del 13 luglio 1868, registrata a Firenze nel 24 luglio successivo, registro 23, fog. 100, n. 403, con lire 5 50 da Giani, il regio tribunale civile di Firenze, come faciente funzione di tribunale di commercio, omologò il concordato giudiciale concluso tra Costantino e Maurizio Benelli, negozianti domiciliati a Prato, e i creditori del loro fallimento nella seduta tenutasi nel 16 aprile 1867 avanti l'illustrissimo signor giudice delegato sig. Augusto Baldini. Ha dichiarato scusabili e capaci di riabilitazione i falliti e cessato l'ufficio del sindaco definitivo sig. Silvestro Brogi, con ingiunzione al medesimo di restituire tutti i libri, titoli e carte spettanti al fallimento e di render conto della sua gestione a forma della legge.

Firenze, li 25 luglio 1868.

2543 Dott. Demetrio Ciofi, proc.

Avviso giudiziario.

Si rende noto per tutti gli effetti voluti dalla legge, che, con atto di questa cancelleria del 29 giugno ultimo scorso, la signora Assunta Aleotti vedova Bianchini dimorante in Pontedera, non in proprio, ma nella sua qualità di madre e legittima amministratrice di Ferdinando figlio minore lasciato dal fu Giubbilo Bianchini, e per interesse unicamente di detto suo figlio, dichiarò di accettare con benefizio d'inventario la eredità testata del predetto di lei marito Giubbilo Bianchini, morto in Pontedera ridetta nel dì 30 maggio anno corrente.

Dalla cancelleria della pretura di Pontedera li 17 luglio 1868.

2475 D. G. Mariotti canc.

Avviso per aumento di sesto.

Addì 28 luglio 1868.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto che al pubblico incanto del 25 detto, tenuto avanti il detto tribunale, il sig. dottor Enrico Occhini rimase liberatario per persona da nominarsi per la somma di lire italiane settecento trentuna degli infrascritti beni espropriati a danno di Pietro Guarnieri domiciliato a Colonnata, sulle istanze di Pasquale e altri Ciabatti, che la persona nominata è il signor Faustino Giusti, impiegato Regio in Firenze, che nel debito termine ha fatta la sua ratifica, e che il termine per l'aumento del sesto scade il nove agosto prossimo.

Descrizione dei beni:

Una casa situata nel popolo di Colonnata, comune di Sesto, compresa nella sezione G, rappresentata dalla particella 1475, articolo di stima 370, con rendita imponibile di lire 42 73, alla quale confina: 1° via, 2° e 3° Conti, 4° Manetti e Lascialfare, salvo se altri, ecc.

2568 Seb. Magnelli, canc.

Avviso.

Con sentenza proferita dal tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio nel 24 luglio stante è stato omologato il concordato stipulato fra la ditta Masini e Ciardetti e i di lei creditori, con dichiarazione di scusabilità nei falliti.

2555 Dott. Dante Prezziner.

Estratto.

Con ricorso del 21 luglio 1868 la signora Giustina Bartoli consorte del signor Francesco Toninelli di Guardistallo, assistita dal detto suo marito e rappresentata dal dottor Ernesto Ruggieri, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile di Volterra per ottenere la nomina del perito che proceda alla stima di una porzione di una casa posta in Guardistallo, dei poderi con case coloniche denominati Le Bugne, Aizzi, degli appezzamenti di terra denominati La Chiusa di San Bastiano, Quercia al Miglio, Il Proprio, Le Colline, Malagrani, Solatio, Chiusa di Cucco, Il Fondone, Ballana, situati nelle comunità di Guardistallo, Montescudaio e Bibbona, circondario di Volterra, latamente descritti e confinati al relativo catasto, da espropriarsi a carico di Luigi Bartoli di Guardistallo, in ordine al precetto esecutivo dei 18 giugno 1868, trascritto li 5 luglio detto anno, volume 3, articolo 54.

Volterra, li 21 luglio 1868.

2531 Dott. Ernesto Ruggieri.

Citazione per pubblici proclami.

La signora Rosa Rossi fu Antonio vedova Parodi, proprietaria domiciliata e residente a Genova, rappresentata dal procuratore sottoscritto nel cui uffizio posto a Genova, palazzo Donghi, via Chiabrera, n. 12, ha eletto domicilio.

In virtù di decreto del tribunale civile di Genova in data 19 ottobre 1866, mediante citazione notificata dall'usciere Giovanni Bezante, addetto alla pretura di Staglieno, ai nominati Giovanni Ratto fu Andrea, Giacomo Ratto fu Nicolò, residenti a Montesignano, con atti 7 maggio e 9 luglio 1858 a termini del decreto medesimo che infra si trascrive,

Ha citato e cita chiunque pretendesse avere dei diritti di dominio utile od altro qualunque sulli stabili concessi in locazione perpetua dall'ora fu signor Gian Lanfranco Grimaldi Cebà fu Nicolò a Giovanni Ratto *quondam* Giovanni Angelo coll'instrumento pubblico 1° novembre 1791 notaio Gianelli Castiglione, posti detti beni a Montesignano (mandamento di Staglieno) in detto atto ampiamente descritti, a comparire dinanzi il tribunale civile di Genova in giudizio formale nel termine di giorni dodici, per ivi sentir dichiarare decaduti tutti quanti i detti pretendenti da qualunque diritto sui beni medesimi, e quindi consolidato l'utile col diretto dominio in capo di essa signora Rosa Rossi, tenuti inoltre al pagamento delle annualità di canone decorse dal 1859 in appresso ed alle spese del giudizio.

Tenore del decreto:

Il tribunale civile e correzionale in Genova sedente, sezione 1ª delle ferie:

Udita la relazione degli atti e delle conclusioni del Pubblico Ministero, e visto l'art. 146 del Codice di procedura civile;

Autorizza la chiesta citazione per proclama, osservato il disposto della legge, con che si rinnovino alcune delle citazioni già fatte.

Genova, 19 ottobre 1866.

Firmati { Carosio, vice pres. / Tiscornia, vice canc.

Genova, li 21 luglio 1868.

2525 Gambetta, proc. capo.

Un Supplemento a questo numero contiene avvisi d'asta per vendita di beni ecclesiastici ed altri.

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta.